Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I | Anno 114° — Numero 287

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Mercoledì, 7 novembre 1973 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Lunedì 15 ottobre 1973, alle ore 17,40, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Mohmoud Salah Eldine Hassan il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore della Repubblica araba d'Egitto a Roma.

(12038)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 5 novembre 1973, n. **658**.
Interventi a favore delle popolazioni dei comuni interessati dalla infezione colerica dell'agosto e settembre 1973.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di disporre interventi a favore delle popolazioni dei comuni interessati dalla infezione colerica dell'agosto e settembre 1973;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per l'interno, per il lavoro e la previdenza sociale, per la pubblica istruzione, per la sanità, per la marina mercantile, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

(*Contributi e sovvenzioni ai comuni*)

E' autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per la erogazione di contributi e sovvenzioni a favore dei comuni, da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno e per la sanità, compresi nelle zone di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, le cui popolazioni abbiano risentito particolari pregiudizi economici in conseguenza della infezione colerica dell'agosto-settembre 1973, per le più urgenti sistemazioni delle opere igieniche e per provvidenze contingenti attinenti a servizi comunali e provinciali.

Detta somma è iscritta sul capitolo 1181 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno in ragione di lire 3.000 milioni per il 1973 e di lire 2.000 milioni per il 1974.

Art. 2.

(*Interventi assistenziali*)

E' autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per provvedere ad immediati interventi assistenziali di carattere straordinario nei comuni di cui al precedente art. 1.

Detta somma è assegnata per lire 2.500 milioni ad incremento del capitolo 2539 e per lire 500 milioni ad incremento del capitolo 2540 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1973.

Art. 3.

(*Contributi alle imprese di coltivazione e raccolta di molluschi eduli*)

A favore delle imprese, regolarmente autorizzate alla coltivazione e raccolta di molluschi eduli lamellibranchi e di altri frutti di mare, nei cui confronti sono stati adottati od eseguiti provvedimenti di rimozione o distruzione degli impianti in virtù della ordinanza ministeriale 4 settembre 1973, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 5 settembre 1973, è corrisposto un

contributo, a fondo perduto, per un ammontare non superiore a lire un milione.

L'ammontare del contributo è determinato dal capo del compartimento marittimo competente per territorio, il quale provvede su domanda in carta libera degli interessati, da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La domanda deve contenere l'indicazione dell'ammontare dei danni subiti.

I richiedenti devono dichiarare, nella stessa domanda, sotto la propria responsabilità, se hanno percepito altri contributi per la stessa occasione ed il loro ammontare.

Art. 4.

(*Sussidi ai lavoratori*)

Ai lavoratori dipendenti alla data del 4 settembre 1973 dalle imprese che, per effetto del provvedimento di cui al precedente articolo, hanno interrotto la propria attività è corrisposto un sussidio fino a lire 300.000.

L'ammontare del sussidio è determinato dal capo compartimento marittimo competente per territorio su domanda in carta libera degli interessati, da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nella domanda devono essere indicati tutti gli elementi idonei ad accertare l'attività svolta dagli interessati.

I richiedenti devono dichiarare nella domanda stessa, sotto la propria responsabilità, se hanno percepito altri sussidi per la stessa occasione ed il loro ammontare.

Art. 5.

(*Interventi assistenziali da parte della Marina mercantile*)

Per la corresponsione di sussidi ai lavoratori, diversi da quelli considerati nell'art. 4 del presente decreto, che hanno subito l'interruzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'ordinanza del Ministro per la sanità del 4 settembre 1973, lo stanziamento del capitolo 1110 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1973 è aumentato di lire 1.000 milioni.

Art. 6.

(*Misure profilattiche*)

E' autorizzata la spesa di lire 9.000 milioni per far fronte alle urgenti necessità profilattiche della prevenzione contro il colera.

Detta somma è iscritta nel capitolo 1141 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità in ragione di lire 3.000 milioni per il 1973 e di lire 6.000 milioni per il 1974.

Art. 7.

(*Cantieri di lavoro*)

Nei comuni delle regioni Campania e Puglia possono essere istituiti speciali cantieri di lavoro e di rimboschimento, da affidare in gestione alle amministrazioni comunali e ad altri enti pubblici, per l'esecuzione in via prioritaria di opere di sistemazione delle strade, dei litorali marini, di reti idriche e fognanti, nonchè di risanamento igienico.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale predispone il relativo programma sulla base delle proposte degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione competenti per territorio.

In deroga alle vigenti disposizioni, le proposte possono essere corredate soltanto da un preventivo di spesa e da una sommaria relazione redatta, secondo la natura dei lavori, dall'ufficio provinciale del genio civile o dall'ispettorato ripartimentale delle foreste.

Restano, comunque, ferme le attribuzioni di competenza del Ministero dei lavori pubblici in materia di cantieri di lavoro.

Art. 8.

(*Formazione professionale*)

Al finanziamento occorrente per l'istituzione dei cantieri di lavoro di cui al precedente art. 7 e per lo svolgimento dei programmi di attività addestrative di carattere straordinario promosse nelle regioni Campania e Puglia, lo Stato concorre con un contributo straordinario di lire 15.000 milioni.

Tale contributo, occorrente per gli adempimenti di cui al precedente comma, è assegnato, nella misura di lire 13.000 milioni, al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ad incremento della quota statale. Detta somma sarà iscritta sul capitolo n. 5030 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in ragione di lire 5.000 milioni per il 1973 e di lire 8.000 milioni per il 1974.

Agli allievi che frequentano i corsi di formazione professionale di cui al presente articolo è corrisposta una indennità giornaliera di frequenza nella misura di lire 3.000.

Detti corsi sono orientati a consentire agli inoccupati l'inserimento nei settori terziario, dell'edilizia e della metalmeccanica.

Per gli adempimenti di competenza del Ministero dei lavori pubblici di cui all'art. 7 è assegnata la somma di lire 2.000 milioni. Detta somma è iscritta sul capitolo n. 5460 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1.000 milioni per il 1973 e di lire 1.000 milioni per il 1974.

Art. 9.

(*Interventi straordinari della Cassa del Mezzogiorno*)

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di intesa con le regioni, può autorizzare la Cassa per il Mezzogiorno ad attuare, a suo totale carico, interventi straordinari inerenti alla costruzione, adeguamento e ripristino di impianti di depurazione e di trattamento dei rifiuti solidi urbani, di reti idriche interne e fognarie, nei comuni con popolazione superiore ai 75.000 abitanti, per realizzare, con procedura d'urgenza, progetti esecutivi già disponibili.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può, altresì, autorizzare la Cassa per il Mezzogiorno ad assumere a proprio carico gli oneri ai quali i comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti devono far fronte per gli interventi di cui sopra, ove i comuni stessi si trovino nella impossibilità di garantire in tutto o in parte con le sovraimposte fondiarie i mutui occorrenti ed i lavori siano stati ammessi a contributo statale, ai sensi degli articoli 3 e 11

della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni, o a contributi regionali, nonchè, sentite le regioni, a sostituirsi ai comuni nella realizzazione delle opere quando sussistano motivi di ordine tecnico-amministrativo per i quali non siano in grado di provvedervi.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno impartisce alla Cassa ed agli altri organi ed enti competenti le direttive per la rapida attuazione degli interventi e vigila sugli adempimenti.

Anche nei casi di ripristino di opere, si applica il disposto dell'art. 33, terzo comma, del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

Ai fini degli interventi di cui al presente articolo la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata, a partire dalla entrata in vigore del presente decreto-legge, ad assumere, in eccedenza alla propria dotazione, impegni per l'importo di lire 99.000 milioni.

Ai suddetti impegni si farà fronte mediante l'iscrizione nello stato di previsione del Ministero del tesoro degli anni 1975, 1976, 1977 e 1978 dello stanziamento rispettivamente di lire 26.000 milioni, lire 26.000 milioni, lire 24.000 milioni e lire 23.000 milioni.

Art. 10.

(*Edilizia scolastica*)

Sono autorizzati gli stanziamenti di lire 1.000 milioni da assegnare alla regione Campania in ragione di lire 500 milioni per l'anno finanziario 1973 e di lire 500 milioni per l'anno finanziario 1974; di lire 500 milioni da assegnare alla regione Sardegna in ragione di lire 250 milioni per l'anno finanziario 1973 e di lire 250 milioni per l'anno finanziario 1974; di lire 4.500 milioni da assegnare alla regione Puglia in ragione di lire 2.250 milioni per l'anno finanziario 1973 e di lire 2.250 milioni per l'anno finanziario 1974, per interventi urgenti di carattere igienico sanitario negli edifici scolastici.

Dette somme sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni 1973 e 1974.

I fondi di cui all'art. 27 della legge 28 luglio 1967, n. 641, possono essere utilizzati, altresì, entro il limite di lire 3.000 milioni, per l'acquisto, anche in deroga alle vigenti disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, di aule mobili da assegnare in proprietà alle regioni Campania, Puglia e Sardegna.

Le regioni provvederanno alla destinazione delle aule ai singoli comuni, restando a carico di esse i conseguenti oneri di manutenzione e di eventuali successivi smontaggi, trasporto e messa in opera in comune diverso da quello originario.

Art. 11.

(*Corresponsione dei contributi alle imprese di coltivazione e di raccolta di molluschi eduli ed ai lavoratori*)

I contributi ed i sussidi di cui ai precedenti articoli 3 e 4 saranno corrisposti dalle capitanerie di porto a seguito di ordinativi di pagamento tratti sui fondi anticipati con ordini di accreditamento, dell'importo massimo di lire 60 milioni, che il Ministero della marina mercantile è autorizzato ad emettere anche in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'art. 285 del regolamento di contabilità dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 3 è autorizzata la spesa di lire 300.000.000 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, per l'anno 1973.

Per la concessione dei sussidi di cui all'art. 4 è autorizzata la spesa di lire 700.000.000 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, per l'anno 1973.

Art. 12.

(*Deroghe alle procedure ordinarie per l'acquisto di materiale profilattico*)

Per gli acquisti da effettuare con i fondi di cui al precedente art. 6 il Ministro per la sanità può provvedere a trattativa privata fino ad un importo non superiore a lire 500 milioni per ciascun contratto, alla cui stipulazione si può procedere in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 (secondo comma) e, limitatamente al parere del Consiglio di Stato, agli articoli 9, 13 e 15 (secondo comma) del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

All'esecuzione dei contratti stipulati ai sensi del comma precedente può provvedersi anche prima del visto e della registrazione dei relativi decreti di approvazione da parte della Corte dei conti.

Qualora, per motivi di urgenza, si sia verificata la necessità di procedere all'immediato acquisto di materiale di pronto impiego, e non sia stato possibile stipulare i relativi contratti, il Ministro per la sanità provvede con atti di riconoscimento di debito ai quali si applicano le deroghe di cui ai precedenti commi.

Art. 13.

(*Materiale profilattico e sanitario*)

Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano all'acquisto, conservazione e distribuzione di vaccini, di medicinali, di presidi medico-chirurgici e affini, di mezzi e materiali tecnici di immediato impiego per fronteggiare situazioni sanitarie di emergenza o per potenziare le capacità ricettive degli ospedali allo scopo di assicurare il ricovero e la cura di persone colpite da malattie infettive.

Art. 14.

(*Ordini di accreditamento*)

Il Ministro per la sanità è autorizzato ad emettere sui fondi di cui al precedente art. 6 ordini di accreditamento a favore dei medici e dei veterinari provinciali delle regioni a statuto speciale fino alla concorrenza dell'importo di lire 60 milioni, in deroga agli articoli 56 e 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 15.

(*Impiego delle somme stanziate nel 1973*)

Le somme non impiegate nell'anno 1973 potranno essere impegnate nell'anno successivo.

Art. 16.

(*Norme finanziarie*)

All'onere di lire 20.000 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto-legge in ciascuno degli anni 1973 e 1974 si provvede con le entrate derivanti dal prelevamento di corrispondenti importi dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato « Ministero del tesoro, conto speciale per il ripiano delle gestioni mutualistiche e per l'avvio della riforma sanitaria ».

I suddetti importi saranno reintegrati al predetto « conto speciale per il ripiano delle gestioni mutualistiche e per l'avvio della riforma sanitaria » a valere sulle disponibilità recate dal provvedimento riguardante la concessione del condono fiscale.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1973

LEONE

RUMOR — TAVIANI — BERTOLDI — MALFATTI — GUI — PIERACCINI — DONAT-CATTIN — GIOLITTI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1973
Atti di Governo, registro n. 262, foglio n. 7. — VALENTINI

DECRETO-LEGGE 5 novembre 1973, n. 659.
Interventi per il porto di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di provvedere alla salvaguardia delle strutture del porto di Palermo danneggiato in conseguenza della mareggiata del 25 ottobre 1973;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per i lavori pubblici e per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 2.500.000.000 per l'esecuzione a totale carico dello Stato e a cura del Ministero dei lavori pubblici, d'intesa col Ministero della marina mercantile delle opere di pronto intervento necessarie per la salvaguardia delle strutture del porto di Palermo danneggiato in conseguenza della mareggiata del 25 ottobre 1973.

Ai fini del presente articolo, l'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile per le opere marittime di Palermo è autorizzato, in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni, e senza limiti di importo, a disporre direttamente l'esecuzione dei lavori con il sistema dell'economia per cottimo fiduciario.

Art. 2.

E' autorizzata la spesa di lire 36,5 miliardi per provvedere a totale carico dello Stato ed a cura del Ministero dei lavori pubblici d'intesa col Ministero della marina mercantile al ripristino della diga foranea del porto di Palermo, all'esecuzione di opere di riparazione e di ripristino e di consolidamento delle strutture interne, compresi l'edilizia portuale e gli impianti speciali, nonchè all'esecuzione di altre opere di difesa in conformità del piano regolatore del porto di Palermo.

E' consentita l'esecuzione delle opere con i miglioramenti tecnici necessari.

Art. 3.

Per l'appalto mediante licitazione privata delle opere previste nel precedente articolo il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere in deroga alle disposizioni dell'art. 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14.

Art. 4.

All'onere recato dal presente decreto si provvede con il ricavato derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con l'emissione di buoni poliennali del Tesoro o di speciali certificati di credito, fino a concorrenza di un netto ricavo di lire 39 miliardi.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto dello stesso Ministro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro e le relative rate di ammortamento saranno inscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

L'emissione dei buoni poliennali del Tesoro, a scadenza non superiore a 9 anni, avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

L'emissione dei certificati speciali di credito avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte per l'anno finanzia-

rio 1974 mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Art. 5.

I proventi derivanti dalle operazioni di mutuo di cui al precedente articolo dovranno essere versati in apposito conto corrente infruttifero da istituire presso la Tesoreria centrale intestato « Ministero del tesoro - Interventi straordinari per il porto di Palermo » dal quale saranno prelevati, per la successiva iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in relazione alle concrete esigenze.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1973

LEONE

RUMOR — LAURICELLA — PIERACCINI — GIOLITTI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1973
Atti di Governo, registro n. 262, foglio n. 6. — CARUSO

DECRETO-LEGGE 5 novembre 1973, n. **660**.

Norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta di ricchezza mobile, l'imposta complementare, l'imposta sulle società e le imposte sui redditi dominicale e agrario dei terreni, e sui redditi dei fabbricati, comprese le sovrimposte e le addizionali, relative ai periodi di imposta chiusi anteriormente al 1° gennaio 1974 e non ancora definitivamente determinate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono determinate, su richiesta del contribuente, secondo le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4.

La domanda del contribuente deve comprendere a pena di nullità, salve le disposizioni del terzo comma dell'art. 3 e quelle dell'art. 4, tutte le pendenze relative al medesimo tributo. Nei casi di fusione tra più società e di trasformazione della società possono essere presentate domande distinte per i periodi anteriori e per quelli posteriori alla fusione o trasformazione.

La domanda salvo quanto disposto dall'art. 4, deve essere presentata o spedita entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto all'ufficio delle imposte cui è stata o doveva essere presentata l'ultima dichiarazione unica dei redditi del contribuente. Si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano per la determinazione delle rendite catastali dei terreni e dei fabbricati nè per la determinazione delle imposte dovute in luogo di altri, anche a titolo di acconto, in qualità di sostituto d'imposta.

Art. 2.

Per i periodi d'imposta relativamente ai quali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto è stato notificato l'accertamento, le imposte sono determinate:

a) se alla detta data non sia stata notificata alcuna decisione in sede contenziosa, riducendo l'imponibile accertato dall'ufficio di un importo pari al quaranta per cento della differenza tra l'imponibile stesso e quello dichiarato dal contribuente e di un ulteriore importo pari al venticinque per cento dell'imponibile dichiarato;

b) se sia stata notificata la sola decisione di primo grado e questa sia stata o possa essere ancora impugnata in via principale da entrambe le parti, applicando all'imponibile accertato dall'ufficio le stesse riduzioni di cui alla lettera *a*);

c) se sia stata notificata la sola decisione di primo grado, e questa sia stata o possa essere ancora impugnata in via principale soltanto dall'ufficio, riducendo l'imponibile accertato dall'ufficio di un importo pari al quaranta per cento della differenza tra l'imponibile stesso e quello risultante dalla decisione e di un ulteriore importo pari al venticinque per cento dell'imponibile dichiarato;

d) se sia stata notificata la sola decisione di primo grado, e questa sia stata o possa essere ancora impugnata in via principale soltanto dal contribuente, riducendo l'imponibile risultante dalla decisione di un importo pari al quaranta per cento della differenza tra l'imponibile stesso e quello dichiarato dal contribuente e di un ulteriore importo pari al venticinque per cento dell'imponibile dichiarato;

e) se siano state notificate altre decisioni o sentenze, l'ultima delle quali sia stata o possa essere ancora impugnata in via principale da entrambe le parti o soltanto dal contribuente, assumendo come imponibile quello risultante dall'ultima pronuncia di merito;

f) se siano state notificate altre decisioni o sentenze, l'ultima delle quali sia stata o possa essere ancora impugnata in via principale soltanto dall'ufficio,

riducendo l'imponibile accertato dall'ufficio di un importo pari al quaranta per cento della differenza tra l'imponibile stesso e quello risultante dall'ultima pronuncia di merito.

La riduzione del venticinque per cento di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) non compete ai contribuenti che avevano presentato dichiarazioni negative o in perdita.

Nei casi di omessa dichiarazione, fermo restando quanto stabilito alla lettera *e*) del comma precedente per l'ipotesi ivi prevista, le imposte sono determinate riducendo del trenta per cento l'imponibile accertato dall'ufficio nelle ipotesi di cui alle lettere *a*) e *b*), riducendolo del trenta per cento della differenza tra l'imponibile stesso e quello risultante dalla decisione nelle ipotesi di cui alle lettere *c*) ed *f*) e riducendo del trenta per cento l'imponibile risultante dalla decisione nell'ipotesi di cui alla lettera *d*).

Se vi era controversia circa la classificazione del reddito di ricchezza mobile nella categoria B o nella categoria C/1 l'imposta corrispondente all'imponibile definito nei modi ordinari o a norma del presente articolo è determinata in base alla media delle aliquote delle due categorie. Ogni altra controversia concernente la qualificazione o classificazione del reddito o l'aliquota applicabile si intende definita in conformità all'accertamento dell'ufficio ovvero, nell'ipotesi di cui alla lettera *e*) del primo comma, in conformità all'ultima pronuncia di merito.

Le disposizioni di quest'articolo non danno in nessun caso diritto alla riduzione dell'imposta ad ammontare inferiore a quello corrispondente a decisioni o sentenze non impugnate e non più impugnabili in via principale dal contribuente nè a quello iscritto ed iscrivibile nei ruoli, anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, a norma dell'art. 174 e dell'art. 175, lettera *b*) del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.

Art. 3.

Per ciascuno dei periodi d'imposta relativamente ai quali alla data di entrata in vigore del presente decreto è scaduto il termine per la dichiarazione ma non è stato ancora notificato l'accertamento, le imposte sono commisurate al maggiore imponibile tra quello dichiarato dal contribuente e l'ultimo imponibile definito nei modi ordinari o a norma del presente decreto aumentato del dieci per cento per ciascun periodo d'imposta successivo ed applicando, se del caso, la stessa aliquota applicata nel periodo d'imposta precedente a norma del quarto comma dell'art. 2.

In caso di omessa dichiarazione le imposte sono commisurate all'ultimo imponibile definito aumentato del venti per cento per ciascun periodo d'imposta successivo.

In mancanza di imponibile relativo ad un periodo di imposta precedente le imposte sono commisurate all'imponibile dichiarato dal contribuente maggiorato del cinquanta per cento. In tal caso, ferme restando le disposizioni dei precedenti commi per i periodi d'imposta successivi, le imposte relative ai periodi anteriori, qualora il contribuente ne faccia espressa richiesta nella domanda di cui all'art. 1, sono determinate riducendo del venti per cento l'anno il detto imponibile maggiorato; in mancanza di richiesta del contribuente rimane impregiudicata l'azione dell'ufficio delle imposte per l'accertamento relativo ai detti periodi.

Ai fini del presente articolo per imponibile definito relativo ad un periodo d'imposta precedente si intende quello al lordo delle detrazioni previste dalle singole leggi di agevolazioni.

Art. 4.

I contribuenti che hanno chiesto di definire a norma dei precedenti articoli tutte le pendenze relative ai periodi d'imposta chiusi anteriormente al 31 dicembre 1973 possono chiedere che le imposte relative al periodo che si chiude a detta data siano determinate a norma dei seguenti commi. La domanda deve essere presentata nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi all'ufficio competente a ricevere la dichiarazione stessa.

Per i soggetti tassabili in base al bilancio di cui al terzo comma dell'art. 8 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, fermo restando l'obbligo della dichiarazione e sempre che questa sia presentata, le imposte relative al detto periodo sono determinate secondo le disposizioni dei commi primo e quarto dell'art. 3, restando impregiudicata l'azione dell'ufficio delle imposte per l'accertamento di eventuali plusvalenze patrimoniali non comprese nella dichiarazione.

I contribuenti di cui al precedente comma potranno iscrivere nel bilancio dell'esercizio successivo a quello ivi contemplato una riserva tassata, fino alla concorrenza della complessiva differenza tra gli imponibili definiti e quelli dichiarati, a fronte delle variazioni conseguenzialmente apportate nelle varie voci dell'attivo e del passivo, purchè indichino specificamente nella dichiarazione le variazioni stesse.

Le disposizioni del secondo e del terzo comma valgono anche per i contribuenti che abbiano optato per la tassazione in base al bilancio, ai sensi dell'art. 104 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, prima dell'inizio dell'ultimo periodo d'imposta chiuso anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto.

I contribuenti di cui al primo comma non tassabili in base al bilancio sono esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione entro il 31 marzo 1974 e le relative imposte sono commisurate all'imponibile definito per l'anno precedente, aumentato del dieci per cento nonchè dell'ammontare dei redditi di cui alle lettere *b*), *e*), *f*) e *g*) dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e delle plusvalenze di cui al primo comma dell'art. 54 e al terzo comma dell'art. 76 dello stesso decreto, conseguiti, realizzati o distribuiti nel corso dell'anno, relativamente ai quali resta impregiudicata l'azione dell'ufficio delle imposte per l'eventuale rettifica. Nella domanda di definizione o in allegato ad essa il contribuente deve indicare specificamente i detti redditi o dichiarare di non averne conseguiti, realizzati o distribuiti. In caso di falsità di tale dichiarazione il contribuente è punito con l'arresto fino a sei mesi.

Art. 5.

Nei confronti dei contribuenti che chiedono di definire le pendenze relative alle imposte indicate nell'art. 1 non si applicano le sopratasse e le pene pecuniarie stabilite per l'omissione, tardività, incompletezza

o infedeltà delle dichiarazioni e per le altre violazioni in materia di imposte dirette relative ai periodi d'imposta cui si riferiscono le pendenze definite.

Nei confronti dei contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione e non hanno ricevuto notifiche di accertamenti per nessuno dei periodi d'imposta relativamente ai quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sia scaduto il termine per la dichiarazione e non sia ancora scaduto il termine per l'accertamento non si applicano le sopratasse e le pene pecuniarie relative ai detti periodi qualora essi presentino la dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta per il quale il termine per la dichiarazione scade dopo la entrata in vigore del presente decreto. In tal caso l'ufficio delle imposte può procedere ad accertamenti soltanto per il periodo d'imposta al quale si riferisce la dichiarazione e per i due precedenti.

Per le violazioni relative ad omissioni di formalità o adempimenti la cui osservanza non comporta il pagamento di imposte, commesse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e non ancora accertate in via definitiva, le pene pecuniarie e le altre sanzioni non penali non si applicano, indipendentemente da quanto stabilito nei commi precedenti, qualora entro il termine stabilito dall'art. 1 vengano compiute le formalità ed eseguiti gli adempimenti omessi.

Art. 6.

Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in ordine all'applicazione delle imposte di registro e ipotecarie, dei diritti catastali e delle relative addizionali relative ad atti formati anteriormente al 1° gennaio 1973, sono definite, su richiesta del contribuente, mediante il pagamento del cinquanta per cento dell'imposta richiesta o di quella corrispondente al valore presunto dall'ufficio del registro e senza applicazione di sopratasse e pene pecuniarie. In nessun caso l'imposta può essere ridotta a cifra inferiore a quella corrispondente ai valori dichiarati o risultanti da pronuncia non più impugnabile dal contribuente. Se alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato ancora notificato avviso di accertamento di maggior valore, il contribuente può chiedere che la imposta dovuta sia liquidata sulla base del valore dichiarato aumentato del venti per cento, senza applicazione di sopratasse e pene pecuniarie.

Nelle ipotesi di cui al primo comma si considera valore accertato agli effetti dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, rispettivamente, il valore presunto dall'ufficio ridotto alla metà o quello dichiarato dal contribuente aumentato del venti per cento.

Non si applicano, subordinatamente al versamento dei tributi dovuti e all'adempimento delle formalità omesse, le sopratasse e le pene pecuniarie non ancora corrisposte né le altre sanzioni non penali per le violazioni in materia di tasse e imposte indirette sugli affari, non comprese nei commi precedenti, commesse anteriormente al 1° gennaio 1973 e non ancora definitivamente accertate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Ai fini dei precedenti commi la domanda deve essere presentata o spedita all'ufficio del registro entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i tributi che devono essere liquidati direttamente dal contribuente la prova dell'avvenuto versamento deve essere allegata alla domanda; per gli altri tributi le somme dovute debbono essere pagate all'ufficio competente entro trenta giorni dalla notificazione dell'avvenuta liquidazione.

In deroga al primo comma del presente articolo le imposte ipotecarie e i diritti catastali dovuti in dipendenza di successioni per causa di morte si applicano sugli imponibili definiti ai sensi dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637.

Per le violazioni di cui al terzo comma del presente articolo, concernenti l'imposta generale sull'entrata, si applicano le disposizioni dell'art. 8.

Art. 7.

Per le violazioni relative all'imposta sul valore aggiunto commesse sino alla data del 16 ottobre 1973, le sopratasse e le pene pecuniarie non si applicano se il contribuente provvede entro il 31 dicembre 1973 a tutti gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti e allega alla dichiarazione da presentare entro il 31 gennaio 1974 apposita dichiarazione integrativa, versando l'imposta che risulta dovuta. Per le operazioni effettuate nei confronti di uno stesso soggetto può essere emessa e registrata una sola fattura globale.

Ai fini dell'applicazione del quarto comma dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'acquirente di beni e servizi che non abbia ricevuto entro il 31 gennaio 1974 le fatture emesse a norma del precedente comma può presentare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, entro lo stesso termine, una fattura globale per ciascun fornitore recante le indicazioni di cui all'art. 21 del decreto medesimo.

Le formalità di cui al secondo e terzo comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono essere eseguite fino al 31 dicembre 1973. Le registrazioni di cui al terzo comma dello stesso articolo possono essere effettuate globalmente per tutte le operazioni relative al medesimo contraente.

Art. 8.

Le sopratasse, le pene pecuniarie e le altre sanzioni non penali relative a violazioni in materia d'imposta generale sull'entrata non si applicano se il contribuente dichiara all'ufficio del registro, entro il 31 dicembre 1973, l'ammontare complessivo delle entrate non assoggettate al tributo e versa entro lo stesso termine la relativa imposta. La disposizione si applica anche all'acquirente di beni e servizi per i quali non sia stata assolta l'imposta.

L'inosservanza delle formalità prescritte in relazione all'art. 13 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, è sanata a condizione che la violazione non sia stata definitivamente accertata prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Per l'imposta generale sull'entrata dovuta dai professionisti a norma della legge 31 ottobre 1961, n. 1196, ovvero dai soggetti indicati nell'art. 5 della legge 16 dicembre 1959, n. 1070, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 del presente decreto.

Art. 9.

I competenti enti locali possono, con apposita delibera da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disporre che le pendenze relative alle imposte comunali di famiglia, di patente, sul valore locativo e sull'incremento di valore delle aree fabbricabili, ai contributi di miglioria e al contributo per la manutenzione delle opere di fognature siano definite secondo le disposizioni dei commi primo e terzo dell'art. 2 e del primo comma dell'art. 5, assumendo come imponibile dichiarato per i periodi d'imposta per i quali non sia stata presentata la dichiarazione, quello indicato dal contribuente in sede di ricorso e, in mancanza, l'ultimo imponibile iscritto a ruolo a titolo definitivo. La definizione deve essere disposta per tutte le pendenze relative al medesimo tributo su domanda del contribuente da presentarsi entro tre mesi dalla pubblicazione della delibera, e non può in alcun caso comportare la riduzione dell'imponibile ad ammontare inferiore a quello corrispondente a decisioni o sentenze non impugnate o non impugnabili in via principale dal contribuente né a quello iscritto o iscrivibile a ruolo a norma del terzo comma dell'art. 286 del testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

Con la delibera di cui al precedente comma deve essere altresì disposto che, qualora anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato notificato avviso di accertamento e non sia decorso il relativo termine, i contribuenti che hanno omesso la dichiarazione hanno facoltà di presentarla entro tre mesi dalla data di pubblicazione della delibera stessa senza incorrere nelle sanzioni previste per l'omissione della dichiarazione, stabilendosi che in tal caso può procedersi ad accertamenti per il solo anno 1973.

Per la definizione delle pendenze in materia di imposte comunali sulle industrie, commerci, arti e professioni e relativa addizionale provinciale, di imposte camerali e di contributo speciale di cura, valgono le disposizioni degli articoli da 1 a 5.

La disposizione del terzo comma dell'art. 6 si applica anche per le violazioni riguardanti la tassa regionale di circolazione e le abolite imposte comunali di consumo e sulla pubblicità affine, nonchè per le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto per l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e per l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni.

Art. 10.

La domanda del contribuente per l'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli, da redigersi su carta semplice, è irrevocabile.

L'ufficio che ha ricevuto la domanda deve darne tempestivamente comunicazione, se del caso, all'organo presso il quale la vertenza è pendente.

Le imposte o le maggiori imposte corrispondenti agli imponibili definiti dall'ufficio ai sensi degli articoli da 1 a 5 e dell'art. 9 debbono essere iscritte in ruoli straordinari, riscuotibili in tre rate. La prolungata rateazione in applicazione delle disposizioni dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non può eccedere sei rate e i relativi interessi si applicano nella misura del 3,50 per cento per ogni semestre o frazione di semestre successivo all'ultima rata di normale scadenza.

Per le imposte dovute in applicazione delle disposizioni del presente decreto non sono dovuti le maggiorazioni d'imposta per ritardata iscrizione a ruolo, né interessi per la ritardata riscossione delle tasse e imposte indirette sugli affari.

Non si fa luogo all'iscrizione nei ruoli delle partite d'imposta il cui ammontare per ciascun periodo d'imposta definito ai sensi del presente decreto non supera le lire 15.000 relativamente all'imposta sui redditi di ricchezza mobile, all'imposta complementare progressiva sul reddito, all'imposta di famiglia e sul valore locativo, singolarmente considerate. La disposizione del presente comma non si applica qualora l'ammontare complessivo delle predette partite relative allo stesso contribuente e per tutte le definizioni riguardanti il medesimo tributo risulta superiore all'importo di lire 45.000.

Qualora per uno dei periodi di imposta definito ai sensi del presente decreto l'imponibile relativo ad un singolo tributo determinato secondo le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 comporti una liquidazione d'imposta di ammontare superiore a lire 50 milioni, l'imposta stessa è aumentata del dieci per cento.

Art. 11.

I giudizi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono sospesi in seguito alla comunicazione di cui al secondo comma dell'articolo precedente e si estinguono per effetto dell'iscrizione a ruolo, della liquidazione o del pagamento dei tributi dovuti.

Le definizioni intervenute non possono essere modificate dall'ufficio o contestate dal contribuente se non per errore materiale o per violazione delle norme del presente decreto.

Art. 12.

Per il periodo di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto restano sospese l'azione di accertamento dei tributi indicati nei precedenti articoli e la definizione dell'imponibile con l'adesione del contribuente.

I termini per l'accertamento che scadono in detto periodo sono prorogati al 31 dicembre 1974.

Art. 13.

Le entrate di spettanza dello Stato derivanti dalla attuazione del presente decreto, ad eccezione di quelle di cui all'art. 7 riguardanti l'imposta sul valore aggiunto che saranno imputate al normale capitolo di bilancio, dovranno affluire ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

Con decreto del Ministro per le finanze, da emanare di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite le modalità di imputazione al bilancio delle entrate statali dei proventi di cui al precedente comma.

Presso la Tesoreria centrale è aperto un conto corrente infruttifero intestato al Ministero del tesoro denominato « conto speciale per l'acquisizione dei proventi derivanti dal condono fiscale » al quale dovranno essere versate le somme che affluiranno al capitolo di entrata di cui al primo comma.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1973

LEONE

RUMOR — COLOMBO — ZAGARI — TAVIANI — LA MALFA — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1973
Atti di Governo, registro n. 262, *foglio n.* 8. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1973.

Accertamento della variazione percentuale dell'indice del costo della vita ai fini dell'applicazione della disciplina sulla perequazione automatica delle pensioni della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 che disciplina la perequazione automatica delle pensioni;

Visto l'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 267, concernente miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica numero 19320 in data 2 agosto 1973;

Accertato che l'indice medio del costo della vita, confrontando i periodi compresi rispettivamente fra i mesi di luglio 1972 e giugno 1973 ed i mesi di luglio 1971 e giugno 1972, è aumentato nella misura del 9,8 per cento;

Considerato che a norma delle suindicate disposizioni le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dell'assicurazione medesima per i lavoratori autonomi, ivi compresi i trattamenti minimi e le pensioni sociali di cui all'art. 26 della citata legge n. 153, devono essere aumentate in misura percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice suddetto;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1974 le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dell'assicurazione medesima per i lavoratori autonomi, ivi compresi i trattamenti minimi, e le pensioni sociali indicate nel preambolo, sono aumentate in misura pari al 9,8 per cento del loro ammontare.

Sono escluse dall'aumento previsto dal presente decreto le pensioni aventi decorrenza nell'anno 1973, salvo quanto disposto nel penultimo comma dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e nel secondo comma dell'art. 2 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267.

Roma, addì 12 ottobre 1973

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

p. *Il Ministro per il tesoro*
PICARDI

(12324)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1973.

Nomina del commissario liquidatore dell'ente autonomo « Ente fiera ed esposizioni di Catania ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 29 luglio 1949, n. 641, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'ente autonomo denominato « Ente fiera ed esposizioni di Catania », con sede in Catania, 27 marzo 1956, n. 718 e 4 luglio 1967, n. 785, con i quali è stato approvato e modificato lo statuto dell'ente stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1973, n. 482, con il quale il predetto ente viene sciolto e posto in liquidazione;

Visto il proprio decreto 29 marzo 1972, con il quale è stato nominato il Commissario straordinario dell'ente;

Considerato che occorre procedere alla nomina del commissario liquidatore;

Visto l'art. 18 dello statuto del suddetto ente;

D'intesa con l'Assessorato dell'industria e del commercio della Regione siciliana;

Decreta:

Il sig. Portale Placido è nominato commissario liquidatore dell'ente autonomo denominato « Ente fiera ed esposizioni di Catania », con sede in Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 novembre 1973

Il Ministro: DE MITA

(12327)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo fra l'Italia e Malta per la cooperazione economica e la protezione degli investimenti concluso a La Valletta il 28 luglio 1967.

Il 15 ottobre 1973, in base ad autorizzazione disposta con legge 30 luglio 1973, n. 492, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 22 agosto 1973 è stato perfezionato in Roma lo scambio delle notifiche previsto dall'art. 7 dell'accordo tra la Repubblica italiana e Malta per la cooperazione economica e la protezione degli investimenti concluso a La Valletta il 28 luglio 1967.

L'accordo, ai sensi dell'art. 7 è entrato in vigore il 15 ottobre 1973.

(12332)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita e modifica delle etichette dell'acqua minerale « Eureka »

Con decreto n. 1418 del 25 ottobre 1973 la S.p.a. Eureka, con sede in Corigliano d'Otranto (Lecce), via Giacomo Comi, 19, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale « Eureka » in recipienti di vetro della capacità convenzionale di un litro e mezzo e di un quarto di litro, oltre che nei recipienti della capacità di un litro e di mezzo litro già autorizzati con decreto n. 1349 del 10 febbraio 1973.

La predetta società è inoltre autorizzata ad usare etichette delle seguenti dimensioni: 1) per i recipienti da un litro e mezzo e da un litro: cm. 17,5 × cm. 11,7; 2) per i recipienti da mezzo litro: cm. 14 × cm. 8,5; 3) per i recipienti da un quarto di litro: cm. 11,5 × cm. 7,5.

Le etichette dovranno essere uguali per formato, colori, disegni e diciture a quelle autorizzate col decreto n. 1349, di cui rimangono invariate le altre prescrizioni.

(12333)

Avviso di rettifica

All'art. 3 del decreto ministeriale 26 ottobre 1973 « Divieto dell'impiego di clorociclodienici », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 31 ottobre 1973, dove è scritto: « ... principio attivo *aldrin* » leggasi: « ... principio attivo *endrin* ».

(12274)

MINISTERO DEL TESORO

Sesta estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5% di scadenza 1° gennaio 1977

Si rende noto che il giorno 30 novembre 1973, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la sesta estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle cinquantaquattro serie (dalla 1ª/1977 alla 54ª/1977) dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° gennaio 1977, emessi in base alla legge 29 aprile 1967, n. 230, al decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967 ed ai decreti ministeriali 13 novembre 1967 e 9 maggio 1968.

Le operazioni preliminari di ricognizione, contazione e imbussolamento delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 29 dello stesso mese di novembre, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 27 ottobre 1973

(12243)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1973, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 187, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 28 agosto 1969 proposto dalla signora Turk Teresia, nata Slejko, avverso il decreto ministeriale n. 7812-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12171)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1973, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 184, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 11 luglio 1969, proposto dal sig. Smerdu Eduard, avverso il decreto ministeriale n. 6680-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12172)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1973, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 189, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 20 giugno 1969 proposto dalla signora Slavec Marija, nata Perenic, avverso il decreto ministeriale n. 7725-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste.

(12173)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1973, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 182, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 21 giugno 1969 proposto dal sig. Bazzeo Giuseppe avverso il decreto ministeriale n. 8037-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12174)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1973, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 192, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 8 luglio 1969, proposto dalla signora Premrl Marija, nata Kranjc, avverso il decreto ministeriale n. 5652-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12175)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1973, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 178, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 20 giugno 1969, proposto dal sig. Marega Ivan, avverso il decreto ministeriale n. 7171-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12176)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1973, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 158, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 9 giugno 1969 proposto dalla signora Babic Sofija, nata Slabe, avverso il decreto ministeriale n. 6071-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12239)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1972, registro n. 43 Tesoro, foglio n. 204, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 24 marzo 1969, proposto dalla signora Krpan Otilja, nata Cerne, avverso il decreto ministeriale n. 01020-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12189)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1973, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 161, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 30 ottobre 1969 proposto dalla signora Sabadin Veronika, nata Babic, avverso il decreto ministeriale n. 6072-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12190)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1973, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 194, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 19 agosto 1969, proposto dal sig. Abram Milan, avverso il decreto ministeriale n. 6442-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12191)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1973, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 177, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 26 giugno 1969, proposto dal sig. Kaucic Jozef, avverso il decreto ministeriale n. 6438-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12192)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 208

Corso dei cambi del 2 novembre 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	571,10	571,10	570,50	571,10	570,75	571,05	571 —	571,10	571,10	571,10
Dollaro canadese	572,50	572,50	572 —	572.50	571,50	572,50	572,28	572,50	572,50	572,50
Franco svizzero	185,33	185,33	184,80	185,33	185,15	185,40	185,45	185,33	185,33	185;33
Corona danese	100,05	100,05	100 —	100,05	100 —	100,05	100,05	100,05	100,05	100,05
Corona norvegese	103,10	103,10	103,20	103,10	103 —	103,05	103,07	103,10	103,10	103,10
Corona svedese	136,65	136,65	136,50	136,65	136,50	136,60	136,60	136,65	136,65	136,65
Fiorino olandese	224 —	224 —	223,99	224 —	223,70	223,98	223,95	224 —	224 —	224 —
Franco belga	15,515	15,515	15,53	15,515	15,47	15,50	15,50	15,515	15,51	15,51
Franco francese	135,23	135,23	134,60	135,23	135 —	135,25	135,25	135,23	135,23	135,23
Lira sterlina	1391,60	1391,60	1394 —	1391,60	1391,50	1391,50	1391,50	1391,60	1391,60	1391,60
Marco germanico	233,35	233,35	233,50	233,35	233 —	233,35	233,35	233,35	233,35	233,35
Scellino austriaco	31,465	31,465	31,50	31,465	31,40	31,45	31,45	31,465	31,46	31,46
Escudo portoghese	24,58	24,58	24,50	24,58	24,40	24,55	24,5450	24,58	24,58	24,58
Peseta spagnola	10,02	10,02	10,03	10,02	9,95	10,02	10,02	10,02	10,02	10,02
Yen giapponese	2,085	2,085	2,08	2,085	2,13	2,10	2,0850	2,085	2,08	2,08

Media dei titoli del 2 novembre 1973

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	106,725
Redimibile 3,50 % 1934	98,825
» 3,50 % (Ricostruzione)	91,80
» 5 % (Ricostruzione)	96,05
» 5 % (Riforma fondiaria)	95;375
» 5 % (Città di Trieste)	96,15
» 5 % (Beni esteri)	94,30
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	96,625
» 5,50 % » » 1968-83	93,775
» 5,50 % » » 1969-84	95,950
» 6 % » » 1970-85	99,100
» 6 % » » 1971-86	98,650
» 6 % » » 1972-87	98,525
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100;75
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99;90
» » » 5,50 % 1979	99;95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	99,075
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,425
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,950
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,525
» 5 % (» 1° aprile 1978)	94,875
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,175
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	98,850
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	98,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 novembre 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	571,05
Dollaro canadese	572,39
Franco svizzero	185,39
Corona danese	100,05
Corona norvegese	103,085
Corona svedese	136,625
Fiorino olandese	223,975
Franco belga	15,507
Franco francese	135,24
Lira sterlina	1391,55
Marco germanico	233,35
Scellino austriaco	31,457
Escudo portoghese	24,562
Peseta spagnola	10,02
Yen giapponese	2,085

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per titoli, a trentuno posti di dirigente superiore per i servizi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 23 febbraio 1968, n. 125, recante nuove norme concernenti il personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed in particolare il quadro *L* della tabella XIV, riguardante i dirigenti per i servizi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a trentuno posti di dirigente superiore per i servizi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
I titoli debbono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente decreto.
Non saranno presi in considerazione titoli conseguiti in epoca successiva a tale data.
Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

Art. 2.

Al concorso di cui al precedente art. 1, potranno partecipare:
a) i funzionari della carriera direttiva dei ruoli camerali con qualifica non inferiore a capo servizio;
b) i funzionari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a primo dirigente.
In via transitoria, al presente concorso sono anche ammessi gli impiegati della carriera direttiva degli uffici provinciali dell'industria, commercio e artigianato, che alla data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, rivestivano qualifica con parametro non inferiore a 387.

Art. 3.

La domanda di partecipazione al concorso, deve pervenire nel termine di decadenza di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
A tal fine fa fede il timbro a data apposto dal Ministero (gabinetto).
Qualora la domanda venisse spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino presentate al Ministero o ad un ufficio postale dopo la scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3.
Alla domanda dovrà essere allegato un elenco, in duplice copia, dei titoli e delle eventuali pubblicazioni, che si presentano.
Non è ammesso fare riferimento a titoli e pubblicazioni presentati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o ad altra amministrazione.
I titoli e le pubblicazioni, con il relativo elenco in duplice copia, se perverranno dopo il termine di presentazione della domanda, non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) il cognome, il nome, il domicilio ed il preciso indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni;
b) la data ed il luogo di nascita.
Le domande dovranno, altresì, contenere la dichiarazione che l'aspirante è disposto ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario del comune di residenza.
Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio o del dirigente generale del commercio interno o degli affari generali del Ministero.

Art. 6.

Le domande debbono essere corredate dello stato di servizio civile, delle note di qualifica, nonchè di una relazione motivata sulla qualità del servizio prestato dall'interessato.
Su richiesta del Ministero saranno presentati i fascicoli personali dei candidati.
Inoltre, alla domanda stessa vanno allegati:
a) (per i candidati funzionari delle camere di commercio) un certificato, in carta legale, rilasciato dai presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, attestante la carriera di appartenenza e la qualifica rivestita;
b) tutti i titoli, compresi quelli relativi a servizi civili e militari, che il candidato ritenga di presentare a dimostrazione della sua cultura, della sua preparazione professionale e delle particolari attitudini a ricoprire il posto cui aspira.
I servizi civili, non di ruolo, qualora non risultassero dalla copia dello stato di servizio civile, dovranno essere documentati con certificati — rilasciati dalle pubbliche amministrazioni presso le quali i candidati hanno prestato servizio — attestanti la durata del servizio e la categoria di appartenenza.
Le eventuali pubblicazioni dovranno essere inviate in cinque esemplari e, se presentate a parte, sull'involucro dovranno venire riprodotte, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso.
Non si accettano che lavori pubblicati e, solo in via di eccezione, i candidati sono autorizzati a presentare, in luogo di pubblicazioni e limitatamente ad un solo lavoro, bozze di stampa e copie dattiloscritte, purchè redatte nella definitiva stesura, pronte per la stampa.
I titoli di cui al precedente punto *b*) da allegare alla domanda o, comunque, da far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni, di cui all'art. 3 del presente decreto, dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed a quelle della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e non potranno essere rettificati.
Le pubblicazioni dovranno essere allegate alla domanda o, comunque, pervenire entro i termini suindicati.
L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione o meno delle pubblicazioni.

Art. 7.

Il concorso sarà giudicato, in base ai titoli prodotti dai candidati, da una commissione di cinque membri, nominata dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, composta:
da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi od ordinari con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente;
da un magistrato amministrativo o ordinario con qualifica di consigliere di Stato o corrispondente;
da un docente universitario di materie economico finanziarie;
da due impiegati della carriera direttiva dell'amministrazione con qualifica non inferiore a dirigente superiore.
Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con qualifica non inferiore a primo dirigente.

Art. 8.

La commissione giudicatrice determinerà preliminarmente i criteri di massima e relativi coefficienti, ai fini della formazione della graduatoria di merito per l'attribuzione dei posti di dirigente superiore per i servizi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
A parità di merito saranno applicate le norme dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

Alla destinazione dei vincitori dei posti di dirigente superiore per i servizi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvederà il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentito il parere delle camere di commercio interessate.

Art. 10.

A coloro che conseguiranno la nomina a dirigente superiore sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica di appartenenza (par. 530) oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese di viaggio, per raggiungere la destinazione loro assegnata.

I vincitori che, nel termine stabilito, non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, presso la sede loro assegnata decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1973

Il Ministro: DE MITA

Registrato alla Corte dei Conti, addì 29 ottobre 1973
Registro n. 11, foglio n. 178

(12325)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per esami, a ventuno posti di applicato aggiunto in prova.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si avvisa che la graduatoria dei candidati vincitori e idonei del concorso pubblico, per esami, a ventuno posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1970 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 dell'11 settembre 1970) è stata pubblicata a pag. 163 del Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 2 dell'1-28 febbraio 1972 (diramato il 5 ottobre 1973).

(12252)

MINISTERO DELLA SANITA

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di medicina del lavoro, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami nazionale e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1971-72;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di medicina del lavoro, sessione anno 1971-72, nominata con decreto ministeriale 9 gennaio 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di medicina del lavoro, sessione anno 1971-72, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Rossi Luciano, nato a Napoli il 30 agosto 1928 . — punti 97 su 100
2. Ghezzi Italo, nato a Como il 26 settembre 1930 — » 96 »
3. Franceschelli Arnaldo, nato a Spotorno il 28 novembre 1933 — » 95 »
4. Scotti Piergiovanni, nato a Milano il 20 gennaio 1929 — » 95 »
5. Zedda Sergio, nato a Milano il 17 settembre 1934 . . — » 95 »
6. Berra Alessandro, nato ad Acqui Terme il 21 luglio 1930 . — » 94 »
7. Castellino Nicolò, nato a Napoli il 23 marzo 1931 . . . . — » 92 »
8. Monzani Gianfranco, nato a Milano il 10 agosto 1926 . . . . — » 92 »
9. Grieco Antonio, nato a Padula il 1° gennaio 1931 . . . . — punti 91 su 100
10. Brugnone Francesco, nato a Trapani il 22 gennaio 1932 . — » 90 »
11. Capellaro Franco, nato a Biella il 27 maggio 1929 — » 90 »
12. Catenacci Giovanni, nato a Milano il 19 novembre 1937 . — » 87 »
13. Lo Cascio Aurelio, nato a Palermo il 5 dicembre 1937 . — » 87 »
14. Gennari Piero, nato a Lugo il 24 settembre 1937 . — » 86 »
15. Lussana Silvio, nato a Bergamo il 9 aprile 1933 — » 85 »
16. Seghizzi Paolo, nato a Cremona il 22 aprile 1933 — » 85 »
17. Alessandri Marcello, nato a Parma il 16 giugno 1936 . — » 80 »
18. Foà Vito Isacco, nato a La Spezia il 2 febbraio 1934 — » 80 »
19. Pettinati Luigi, nato a Torino il 9 novembre 1928 . — » 78 »
20. Scansetti Giovanni, nato a Casale Monferrato l'11 dicembre 1929 — » 77 »
21. Gennai Nestore, nato a S. Gimignano il 16 gennaio 1926 — » 75 »
22. Rasetti Luigi, nato a Castello di Annone il 4 aprile 1929 . — » 75 »
23. Grazioli Carlo, nato a Novara il 7 aprile 1920 . — » 72 »
24. Calbiani Mario, nato a Roma il 10 settembre 1930 — » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1973

Il Ministro: GUI

(12260)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia pediatrica, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1971-72;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia pediatrica, sessione anno 1971-72, nominata con decreto ministeriale 23 luglio 1973 e modificata con decreti ministeriali 23 agosto 1973 e 27 agosto 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia pediatrica, sessione anno 1971-72, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Ghinelli Cesare, nato a Pescara il 3 agosto 1941 . . . . — punti 95 su 100
2. Dodero Paolo, nato a Genova il 23 aprile 1939 . . . . — » 90 »
3. Pepe Giuseppe, nato a Pagani il 24 agosto 1935 . . . . — » 90 »
4. Sava Filippo, nato a Catania il 9 gennaio 1939 . . . . — » 90 »
5. Vay Pietro, nato a Torino il 14 aprile 1940 . . . . — » 90 »
6. Lo Cascio Manlio, nato a Palermo il 22 ottobre 1939 . . . . . . — » 88 »
7. Perrotti Ermanno, nato a San Severo il 21 febbraio 1936 . . . . . — » 87 »
8. Perrino Giampiero, nato a Urbino il 22 settembre 1940 . . . . — » 85 »

9. Zisa Alberto, nato a Bassano del Grappa il 26 ottobre 1936 . . . punti 82 su 100
10. Domenici Roberto, nato a Livorno il 28 settembre 1939 . . » 81 »
11. Gramegna Achille, nato a Premosello l'8 luglio 1939 . . » 80 »
12. Ricci Giangualberto, nato ad Harrar (Etiopia) il 14 ottobre 1940 . » 80 »
13. Viggiano Vincenzo, nato a S. Marco Argentano il 20 marzo 1940 . » 80 »
14. Moretti Giorgio, nato a Venezia il 9 aprile 1935 . » 79 »
15. Lucacci Ezio, nato a Perugia il 19 marzo 1938 » 78 »
16. Panozzo Giorgio, nato a Siena il 17 gennaio 1937 . . » 78 »
17. Giangregorio Francesco, nato a Sannicandro Gargano il 12 ottobre 1940 . » 76 »
18. Costantino Luigi, nato ad Acireale il 13 settembre 1939 . » 75 »
19. Moschini Alvise, nato a Padova il 9 novembre 1940 . . » 75 »
20. Sustersich Massimo, nato a Precenico 13 - Duino Aurisina il 12 ottobre 1933 . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1973

Il Ministro: GUI

(12257)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina nucleare, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1971-72;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina nucleare, sessione anno 1971-72, nominata con decreto ministeriale 15 gennaio 1973 e modificata con decreti ministeriali 22 marzo 1973, 27 marzo 1973 e 9 aprile 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina nucleare, sessione anno 1971-72, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Arzano Sergio, nato a Genova il 29 marzo 1942 . . punti 95 su 100
2. De Rossi Giuseppe, nato a Roma il 29 marzo 1940 . . . . . . » 95 »
3. Favino Angelo, nato a Olgiate Comasco il 16 giugno 1938 . . » 94 »
4. Banfi Francesco, nato a Gorla Maggiore il 25 maggio 1941 . . . . » 93 »
5. Dal Pozzo Giancarlo, nato ad Arezzo il 25 febbraio 1941 . . . . . » 87 »
6. Colombo Luigia, nata a Busto Arsizio il 17 novembre 1938 . . . . . » 86 »
7. Ferlin Giorgio, nato a Castelguglielmo il 4 aprile 1938 . . . . » 84 »
8. Mazzenga Giovanni, nato ad Alvito il 9 giugno 1939 . . . . » 76 »
9. Maffei Silvio, nato a Domodossola il 13 dicembre 1937 . . . . . » 72 »
10. Di Simone Aldo, nato a Roma il 5 febbraio 1939 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1973

Il Ministro: GUI

(12255)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione di allievi al primo anno del centocinquantacinquesimo corso dell'Accademia militare di Modena.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1973, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, per l'ammissione di allievi al centocinquantacinquesimo corso dell'Accademia militare di Modena, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1973, registro n. 15 Difesa, foglio n. 218;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 14 agosto 1971, n. 1031;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione di allievi al primo anno del centocinquantacinquesimo corso della Accademia militare di Modena, indetto con decreto ministeriale 20 maggio 1973, è costituita come appresso:

Gen. brig. Barbolini Franco, presidente;

Ten. col. a s.p.e. Genovesi Lorenzo, membro;

Prof. Ognibene Giorgio, membro (lettere);

Prof. Reggiani Riccardo, membro (geometria e trigonometria);

Prof. Martino Francesco, membro (algebra);

Ten. f. s.p.e. Ruggiero Federico, segretario.

Art. 2.

Al presidente, ai membri e al segretario saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 14 agosto 1971, n. 1031.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 agosto 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *ottobre* 1973
Registro n. 23 *Difesa, foglio n.* 224

(12365)

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di ottanta sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle armi.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1972, registro n. 25 Difesa, foglio n. 77, con il quale è stato indetto un concorso per il reclutamento di ottanta sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio riservato agli ufficiali di complemento;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1973, registro 12 Difesa, foglio n. 90, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031, con la quale sono state apportate modifiche agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, in materia di compensi per la partecipazione a commissioni esaminatrici in pubblici concorsi;

Considerato che il generale di brigata in servizio permanente effettivo Chiari Nicola è stato chiamato ad altro incarico che non gli consente di poter attendere anche a quello di presidente della commissione di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Il generale di brigata in servizio permanente effettivo Chiari Nicola è sostituito dal generale di brigata in servizio permanente effettivo Ricci Ugo nell'incarico di presidente della commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di ottanta sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1972.

Art. 2.

Al generale di brigata in servizio permanente effettivo Ricci Ugo sarà attribuito il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 14 agosto 1971, n. 1031.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 agosto 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1973
Registro n. 23 Difesa, foglio n. 225

(12364)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso a centotrentotto posti di ispettore e consigliere in prova nel ruolo organico della carriera direttiva dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1972, n. 2644, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 agosto 1972, n. 224 e nel 4° Bollettino Ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni del 4 settembre 1972, parte seconda, con il quale è stato bandito un concorso, per esami, a centotrentotto posti di ispettore e consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo (tabella IV) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale dell'11 ottobre 1972, n. 2682, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso, per esami, a centotrentotto posti di ispettore e consigliere, ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo (tabella IV), dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la lettera del prof. Amato Angelo in data 22 febbraio 1973, con la quale il medesimo ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di membro della predetta commissione per motivi di salute;

Considerata l'opportunità di provvedere alla di lui sostituzione;

Decreta:

Articolo unico

Il prof. Giusti Mauro, straordinario di scienza delle finanze e di diritto finanziario nell'Università di Trieste, è nominato membro della commissione esaminatrice del concorso, per esame, a centotrentotto posti di ispettore e consigliere del ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo (tabella IV) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 24 giugno 1972, n. 2644, in sostituzione del prof. Amato Angelo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 3 aprile 1973

Il Ministro: GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1973
Registro n. 44 Poste, foglio n. 83

(12367)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a duecentoundici posti di consigliere in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale.

Le prove scritte del concorso, per esami, a duecentoundici posti di consigliere in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale, indetto con decreto ministeriale 28 febbraio 1973, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1973, registro n. 27 Finanze, foglio n. 158 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 16 giugno 1973, avranno luogo in Roma, nei giorni 5 e 6 dicembre 1973 alle ore otto, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 e presso l'aula Magna del palazzo Angelicum della Pontificia Università S. Tommaso, sita in largo Angelicum n. 1 (angolo via Salita del Grillo).

Ai singoli candidati sarà data comunicazione di quanto sopra mediante lettera-raccomandata con avviso di ricevimento.

(12251)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ANCONA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Fabriano

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 6684 del 10 novembre 1972, con il quale veniva bandito il pubblico concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario di Fabriano;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della commissione giudicatrice;

Visto l'art. 2 del decreto del presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le proposte dell'ordine dei medici;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il proprio precedente decreto di pari numero in data 9 ottobre 1973, con il quale il prof. Raffaele Candela veniva nominato componente della commissione suddetta, quale preferito dalla giunta comunale di Fabriano sulla terna di ufficiali sanitari espressa dall'ordine dei medici di Ancona;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

La commissione in premesse è così costituita:

Presidente:

Gullotti dott. Vincenzo, vice prefetto in servizio presso l'ente regione Marche quale dirigente.

Componenti:

Silvestrini dott. Remo, vice prefetto ispettore in servizio presso la prefettura di Ancona;

Sette prof. Nicola, docente universitario di igiene;

De Martinis prof. Carlo, docente universitario di patologia medica;

Viscomi dott. Nicola, medico provinciale di Ascoli Piceno;

Candela prof. Raffaele, ufficiale sanitario di Iesi.

Segretario:

Sechi dott. Salvatore, funzionario della carica direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Le prove d'esame avranno inizio non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, addì 24 ottobre 1973

Il medico provinciale: PAOLUCCI

(12309)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Sostituzione di componenti della commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante in provincia di Catania.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 4194 in data 11 giugno 1969, con cui è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del posto di ufficiale sanitario vacante presso il comune di Catania;

Visto il successivo decreto n. 2550 in data 27 marzo 1970 con cui, a seguito delle dimissioni del componente dott. Carmelo Neri, si è provveduto, in sua sostituzione, alla nomina a componente di detta commissione del dott. Giuseppe Stancanelli, ufficiale sanitario del comune di Riposto;

Visto il successivo decreto n. 44 in data 18 luglio 1970, con cui, a seguito delle dimissioni del componente dott. Giuseppe Stancanelli, si è provveduto in sua sostituzione, alla nomina a componente di detta commissione del dott. Carmelo Scaringi, ufficiale sanitario del comune di Scordia;

Visto il successivo decreto n. 7846 del 26 ottobre 1971, con cui a seguito delle dimissioni del componente dott. Carmelo Scaringi, si è provveduto in sua sostituzione, alla nomina a componente di detta commissione del dott. Pietro Profeta, ufficiale sanitario del comune di Mirabella Imbaccari;

Considerato che il dott. Pietro Profeta, in data 17 novembre 1971, ha rassegnato le dimissioni da componente della commissione di cui trattasi, per cui si rende necessaria la sostituzione del componente dimissionario;

Vista la designazione della terna di ufficiali sanitari di ruolo fatta dall'ordine dei medici di Catania con nota n. 2777 in data 28 dicembre 1970, integrata con nota n. 2238 del 23 gennaio 1973;

Vista la designazione fatta dalla giunta comunale di Catania con deliberazione n. 4573 del 4 luglio 1973;

Vista la nota n. 9469 Gab. del 15 ottobre 1973 della prefettura di Catania, con cui il prefetto dott. Domenico Gasparri, componente della commissione di cui trattasi, designa in sua sostituzione, il dott. Giorgio Milone, vice prefetto vicario;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla integrazione della commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi, in conformità alle sopradette designazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

1) il dott. Giorgio Milone, vice prefetto vicario in servizio presso la prefettura di Catania, è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso in premessa specificato, in sostituzione del prefetto dott. Domenico Gasparri;

2) il dott. Giuseppe Passalacqua, ufficiale sanitario di ruolo presso il comune di Bronte, è nominato componente della predetta commissione giudicatrice, in sostituzione del dott. Pietro Profeta.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Catania, addì 22 ottobre 1973

Il medico provinciale: GALIA

(12270)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BELLUNO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Belluno

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto i propri decreti n. 407 del 25 gennaio 1972 e n. 797 del 19 aprile 1972, con i quali è stato bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti al 30 novembre 1971;

Visti i risultati delle operazioni di esame e la graduatoria di merito formulata dalla commissione esaminatrice, nominata con decreto n. 1303 del 18 settembre 1973;

Riconosciuta la regolarità degli atti;

Visto l'art. 68 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge della Regione veneta 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei al concorso per i posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1971 in provincia di Belluno:

1. Burgnich Bruno	punti 71,112	su 120
2. Da Ronco Florio	» 65,423	»
3. Caputo Pasquale	» 63,283	»
4. Jannetti Renato	» 57,867	»
5. Rasori Paolo	» 50,500	»
6. Cristiani Giulio	» 50 —	»
7. Zaccaria Mario	» 47 —	»
8. Cappellari Giuseppe	» 46 —	»
9. De Benedet Giorgio	» 46 —	»
10. Jentile Raffaele	» 45,511	»
11. Marani Francesco	» 45,500	»
12. Campesato Vincenzo	» 45 —	»
13. Zago Giorgio	» 45 —	»
14. Becattini Giuseppe	» 44 —	»
15. Manzoni Paolo	» 44 —	»
16. Duca Alessandro	» 42,416	»
17. Cannizzaro Giorgio	» 42 —	»
18. Dalla Pellegrina Alfonso	» 42 —	»
19. Fanin Roberto	» 42 —	»
20. Granelli Giulio	» 42 —	»

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Belluno, nel « Bollettino Ufficiale » del Veneto e affisso, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura locale, dei comuni interessati.

Belluno, addì 19 ottobre 1973

Il veterinario provinciale: DI RAIMONDO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1337 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte vacanti al 30 novembre 1971 in provincia di Belluno;

Visto l'art. 68 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1965, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge della Regione veneta 1° settembre 1972, n. 12;

Viste le preferenze espresse dai candidati risultati idonei nelle domande di partecipazione al concorso;

Decreta:

I candidati risultati idonei al concorso suindicato sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie a fianco di ognuno indicate:

Burgnich Bruno: Cortina d'Ampezzo;

Da Ronco Florio: consorzio tra i comuni di Borca di Cadore, S. Vito e Vodo;

Caputo Pasquale: consorzio tra i comuni di Longarone, Soverzene, Castellavazzo, Forno di Zoldo, Ospitale, Zoldo Alto e Zoppè di Cadore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » del Veneto, nel Foglio annunzi legali della provincia di Belluno e affisso, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio della locale prefettura e dei comuni interessati.

Belluno, addì 19 ottobre 1973

Il veterinario provinciale: DI RAIMONDO

(12209)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1973, n. **12**.

Personale già addetto all'emoteca regionale - Retribuzioni per il periodo dal 1° luglio 1970 al 30 settembre 1971.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n. 6 del* 20 *aprile* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dal 1° luglio 1970 la pianta organica dei posti del personale addetto all'emoteca regionale, nonchè le tabelle di sviluppo della carriera economica a ruolo aperto, di cui agli allegati *B*, tabella n. 3 e tabella n. 4 della legge regionale 27 dicembre 1967, n. 39, sono sostituite dalla nuova pianta organica e dalle tabelle relative annesse quali allegati *A* e *B*.

La pianta organica e le tabelle di cui al comma precedente hanno validità sino alla data di trasferimento del personale addetto all'emoteca regionale all'ente ospedaliero regionale.

Art. 2.

Nel trattamento economico previsto dalle nuove tabelle di sviluppo della carriera economica a ruolo aperto per il personale di cui al precedente articolo è conglobato l'assegno integrativo mensile di cui all'art. 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249, all'articolo unico della legge 10 marzo 1969, n. 78 e all'art. 1 della legge 1° agosto 1969, n. 464.

Con effetti dal 1° luglio 1970 al personale di cui si tratta competono aumenti periodici biennali dello stipendio o del salario, in numero illimitato, nella misura del 4% del trattamento economico annuo iniziale o del trattamento economico annuo acquisito per effetto dell'attribuzione dei successivi stipendi o salari previsti dallo sviluppo della carriera a ruolo aperto, secondo le modalità previste dall'art. 5 della legge regionale 10 novembre 1966, n. 13.

Sono estese, per quanto applicabili, al personale di cui sopra le norme di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 30 giugno 1972, n. 13, modificati dalla legge regionale 14 dicembre 1972, numero 43.

Art. 3.

La spesa derivante a carico della Regione per il pagamento delle somme arretrate dovute per conguaglio assegni e contributi previdenziali e assicurativi per il personale di cui ai precedenti articoli, in applicazione della presente legge, per il periodo dal 1° luglio 1970 al 30 settembre 1971, prevista in complessive L. 1.700.000 al netto degli acconti già corrisposti, sarà finanziata con imputazione all'apposito capitolo 59 (« Spese per conguaglio stipendi . . . al personale regionale ») del bilancio esercizio 1973, mediante prelievo di pari somma dal capitolo 206 della parte spesa del bilancio stesso (« Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - spese correnti - allegato *E* »).

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Republica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 20 marzo 1973

DUJANY

TABELLA ALLEGATO *A* alla legge regionale 20 marzo 1973, n. 12.

PIANTA ORGANICA DEI POSTI E DEL PERSONALE DELLA EMOTECA REGIONALE

Qualifiche del personale	Posti di ruolo	Gruppo regionale
Assistente tecnico di laboratorio . . .	1	B/2
Coadiutore	1	C/2
Inserviente di laboratorio	1	S/2

TABELLA ALLEGATO *B* alla legge regionale 20 marzo 1973, n. 12.

TABELLA DEGLI STIPENDI ANNUI LORDI

CARRIERA DI CONCETTO

Qualifiche	N. posti	Sviluppo del ruolo aperto	
		Stipendi annui lordi	N. anni
Assistente tecnico di laboratorio	1	3.330.000	dopo 20 anni
		2.830.000	dopo 16 anni
		2.450.000	dopo 12 anni
		2.120.000	dopo 8 anni
		1.830.000	dopo 4 anni
		1.580.000	iniziale

CARRIERA ESECUTIVA

Qualifiche	N. posti	Sviluppo del ruolo aperto	
		Stipendi annui lordi	N. anni
Coadiutore	1	2.420.000	dopo 16 anni
		2.050.000	dopo 12 anni
		1.770.000	dopo 8 anni
		1.530.000	dopo 4 anni
		1.300.000	iniziale

CARRIERA AUSILIARIA

Qualifiche	N. posti	Sviluppo del ruolo aperto	
		Stipendi annui lordi	N. anni
Inserviente di laboratorio	1	2.230.000	dopo 16 anni
		1.890.000	dopo 12 anni
		1.630.000	dopo 8 anni
		1.410.000	dopo 4 anni
		1.220.000	iniziale

LEGGE REGIONALE 5 aprile 1973, n. 13.

Norme sulla istituzione e sul funzionamento delle comunità montane.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 20 *aprile* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

La presente legge disciplina l'istituzione e l'attività delle comunità montane previste dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, in relazione alle norme della legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 4.

Art. 2.

Nell'ambito della regione Valle d'Aosta i territori montani determinati in applicazione degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni, sono ripartiti, in base a criteri di unità territoria, economica e sociale, nelle seguenti zone omogenee:

1ª *zona*:

comprendente i comuni di: Courmayeur, Pré St-Didier, La Thuile, Morgex e La Salle;

2ª *zona*:

comprendente i comuni di: Valgrisanche, Rhêmes N. Dame, Rhêmes St-Georges, Valsavaranche, Cogne, Aymaville, Villeneuve, Introd, Arvier, Avise, St-Nicolas e St-Pierre;

3ª *zona*:

comprendente i comuni di: Bionaz, Oyace, Valpelline, Roisan, Gignod, Allain, Doues, Ollomont, Etroubles, St-Oyen e St-Rémi;

4ª *zona*:

comprendente i comuni di: Jovençan, Charvensod, Pollein, Brissogne, St-Marcel, Fénis, Nus, Quart, St-Christophe, Aosta (parte montana) e Sarre;

5ª *zona*:

comprendente i comuni di: Valtournanche, Chamois, La Magdeleine, Antey St-André, Torgnon, Châtillon, St-Vincent, Emarèse, Pontey, Chambave, St-Denis e Verrayes;

6ª *zona*:

comprendente i comuni di: Ayas, Brusson, Challant St-Anselme, Challant St-Victor, Verrès, Arnaz, Issogne, Champdepraz e Montjovet;

7ª *zona*:

comprendente i comuni di: Gressoney La Trinité, Gressoney St-Jean, Gaby, Issime, Fontainemore, Lillianes, Perloz, Pont St-Martin, Donnaz, Bard, Hône, Pont Bozet e Champorcher.

Art. 3.

I comuni compresi in ciascuna delle zone omogenee di cui all'articolo precedente sono costituiti in comunità montana, ente di diritto pubblico, organo intermedio di decentramento amministrativo, organizzativo ed operativo, nonchè minima unità territoriale di programmazione socio-economica e di pianificazione urbanistica.

Art. 4.

Con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione del consiglio regionale, può essere disposta la soppressione o la modificazione territoriale delle comunità montane qualora ne vengano meno gli scopi istituzionali o mutino le condizioni territoriali o economiche che ne costituiscono il presupposto.

Con lo stesso decreto sono regolati i rapporti giuridici e patrimoniali conseguenti all'estinzione o alla modificazione delle comunità montane.

Art. 5.

Il controllo sugli atti deliberativi delle comunità montane è esercitato dalla Regione secondo le norme in vigore per il controllo degli atti degli enti pubblici locali della Valle d'Aosta.

Art. 6.

Le comunità montane devono adottare, entro sei mesi dalla loro costituzione, un proprio statuto formulato in conformità delle norme della presente legge.

Lo statuto e le sue eventuali successive modificazioni sono approvati, a maggioranza assoluta dei componenti, dal consiglio della comunità e sono soggetti all'approvazione della giunta regionale.

Lo statuto deve stabilire, tra l'altro:

a) la sede e la denominazione della comunità montana;

b) l'indicazione dei comuni che fanno parte della comunità;

c) gli scopi e le finalità che la stessa intende perseguire in conformità alle norme della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e della presente legge;

d) la composizione degli organi deliberanti ed esecutivi della comunità con l'indicazione delle attribuzioni e competenze loro spettanti, in quanto non disciplinate dalla presente legge;

e) le attribuzioni del presidente della comunità montana, per quanto non previsto dalla presente legge;

f) l'organizzazione e la struttura degli uffici della comunità montana;

g) l'indicazione dei casi di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e sostituzione dei membri degli organi della comunità montana;

h) le norme per la formazione e l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

i) le norme per l'elezione e la revoca del direttivo e del suo presidente;

l) le norme per la convocazione del consiglio in sessioni ordinarie e straordinarie;

m) criteri di ripartizione, tra i comuni, delle spese ordinarie della comunità montana;

n) le norme relative alla costituzione e conservazione del demanio e del patrimonio della comunità montana;

o) modalità di formazione e convocazione delle assemblee e commissioni consultive;

p) altre norme di amministrazione non previste dalla presente legge.

TITOLO II

ORGANI DELLA COMUNITA' MONTANA

Art. 7.

Sono organi della comunità montana:

a) il consiglio;

b) il direttivo;

c) il presidente.

Art. 8.

Fanno parte del consiglio della comunità montana, in rappresentanza di ciascun comune, il sindaco nonchè due rappresentanti, di cui uno designato dalla minoranza e uno dalla maggioranza del consiglio comunale.

Art. 9.

Al consiglio, massimo organo deliberante della comunità montana, spetta:

a) deliberare lo statuto della comunità e le sue eventuali modificazioni;

b) eleggere, tra i suoi membri, il presidente del direttivo;

c) eleggere, su proposta del presidente, i membri del direttivo tra i componenti il consiglio;

d) deliberare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

e) deliberare il piano pluriennale di sviluppo economico-sociale ed il piano urbanistico comprensoriale della comunità;

f) deliberare i programmi-stralcio annuali del piano pluriennale di sviluppo economico e sociale;

g) deliberare gli acquisti, le alienazioni, gli affitti e l'accensione di mutui presso istituti di credito;

h) deliberare il regolamento organico del personale dipendente;

i) deliberare su ogni altro provvedimento non di competenza del direttivo o del presidente.

Art. 10.

Il consiglio dura in carica cinque anni.

Ogni comune, in coincidenza con il rinnovo del consiglio comunale, provvede a nominare i propri rappresentanti in seno al consiglio della comunità montana.

Art. 11.

Il direttivo è composto:

dal presidente, che è anche il rappresentante della comunità montana;

da un numero di membri variabile in ragione di:

a) n. 4 per le comunità costituite da non più di 8 comuni;

b) n. 6 per le comunità costituite da 9 a 16 comuni;

c) n. 8 per le comunità costituite da più di 16 comuni.

Il direttivo elegge un proprio vice presidente, scegliendolo fra i propri membri.

La decadenza della carica di consigliere comporta la decadenza da membro del direttivo.

Art. 12.

Il direttivo è l'organo esecutivo della comunità montana.

Spetta in particolare, al direttivo:

a) dare esecuzione alle deliberazioni del consiglio;

b) approvare le spese di gestione nei modi e nei limiti previsti dallo statuto della comunità montana;

c) predisporre e sottoporre all'approvazione del consiglio il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

d) stabilire la convocazione e l'ordine del giorno delle adunanze del consiglio.

In caso di necessità e urgenza, il direttivo può adottare provvedimenti di competenza del consiglio e da sottoporre alla ratifica del consiglio, ai sensi di legge.

Art. 13.

Il presidente del direttivo è eletto dal consiglio tra i propri membri.

Il presidente rappresenta la comunità, convoca e presiede il consiglio ed il direttivo, stabilendo l'ordine del giorno delle adunanze, coordina l'attività del direttivo; rappresenta la comunità in giudizio e promuove le azioni possessorie urgenti riferendone al direttivo nella sua prima seduta; esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle leggi e dallo statuto.

Art. 14.

Il consiglio ed il direttivo deliberano, con l'intervento della metà più uno dei loro componenti ed a maggioranza di voti. Per la elezione degli organi direttivi della comunità montana è necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti di diritto degli organi deliberanti.

TITOLO III

PIANO PLURIENNALE E PROGRAMMI ANNUALI. PIANO URBANISTICO COMPRENSORIALE. ALTRI ENTI OPERANTI NEL TERRITORIO.

Art. 15.

La comunità montana, entro un anno dalla sua costituzione, approntera, in base alle indicazioni della programmazione regionale, un piano pluriennale per lo sviluppo economico-sociale della propria zona; concorrerà, inoltre, alla formazione del piano urbanistico comprensoriale, secondo gli indirizzi della Regione.

La comunità montana, mediante assemblee e commissioni, promuove la partecipazione popolare diretta, nonchè il concorso delle locali organizzazioni sindacali, sociali ed economiche, al processo di formazione e di attuazione dei piani pluriennali di cui al comma precedente.

Oltre a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 5 della legge 3 dicembre 1972, n. 1102, il piano di sviluppo deve indicare, — sulla base dei criteri di pianificazione dell'assetto territoriale —, le scelte prioritarie relative ai principali settori di sviluppo economico e sociale.

Per assicurare e verificare il collegamento dei piani pluriennali di sviluppo e dei piani urbanistici comprensoriali con gli indirizzi della Regione, le comunità montane si avvarranno di un apposito comitato composto dai presidenti delle comunità stesse.

Il predetto comitato è l'organo di collegamento delle comunità montane con l'amministrazione regionale.

Art. 16.

Per l'attuazione del piano pluriennale di sviluppo economico e sociale, la comunità montana predispone programmi stralcio annuali recanti l'indicazione in ordine di priorità, delle opere e degli interventi da realizzare e delle relative spese.

Art. 17.

Al piano pluriennale di sviluppo economico e sociale ed al piano urbanistico comprensoriale della comunità debbono adeguarsi i piani degli altri enti ed organizzazioni locali operanti nel territorio della comunità montana.

Art. 18.

A decorrere dalla data di adozione del piano pluriennale di sviluppo economico e sociale e del piano urbanistico di cui allo art. 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, ai sindaci dei comuni facenti parte della comunità montana è fatto obbligo di sospendere ogni determinazione sulle domande di licenza di costruzioni edilizie che risultino in contrasto con le prescrizioni del piano di sviluppo e del piano urbanistico adottati dalla comunità.

Art. 19.

Allo scopo di promuovere l'attuazione dei piani pluriennali di sviluppo delle comunità montane, secondo il principio del decentramento amministrativo, organizzativo ed operativo, la Regione potrà provvedere con fondi propri alla integrazione di quelli previsti dall'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sia per le spese ordinarie che per quelle di investimento.

Previa istruttoria da parte della giunta, i piani di cui al comma precedente devono essere presi in esame dal consiglio regionale, in concomitanza e non oltre l'approvazione del bilancio preventivo per l'anno successivo al fine della decisione sui finanziamenti.

Art. 20.

I fondi destinati alle comunità montane sono approvati e ripartiti con deliberazioni del consiglio regionale, tenendo conto:

a) della superficie territoriale delle comunità montane;

b) della popolazione residente nelle comunità, con riferimento anche all'indice di spopolamento;

c) delle condizioni economiche-sociali nel territorio delle comunità montane;

d) delle strutture agricole e forestali esistenti e degli ordinamenti colturali prevalenti;

e) del grado di dissesto idrogeologico;

f) degli indici di disoccupazione relativi al territorio delle comunità;

g) della situazione delle abitazioni nelle comunità montane.

Con tale deliberazione sarà stabilito il valore dei diversi parametri.

Art. 21.

Ogni comunità montana deve avere un servizio di tesoreria affidato ad un istituto di credito e disciplinato da un apposito regolamento da deliberare dal consiglio della comunità montana.

Art. 22.

I contributi regionali nelle spese ordinarie di gestione delle comunità montane possono essere concessi sino ad un ammontare massimo dell'80% delle spese stesse.

I fondi regionali da assegnare per le spese di investimento (opere ed infrastrutture) di interesse delle comunità montane saranno concessi entro i limiti massimi delle spese annualmente stanziate nel bilancio della Regione e con imputazione agli appositi capitoli di spesa di cui al successivo art. 23.

Art. 23.

Per la copertura ed il finanziamento per l'anno 1973 delle spese di cui ai precedenti articoli 19 e 22, — da imputare ai nuovi capitoli n. 342 e n. 380 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1973 e dei bilanci preventivi per gli anni seguenti —, sono approvate le sottoindicate variazioni alla parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1973:

è istituito il nuovo capitolo n. 342 («Contributi per la istituzione e la gestione delle comunità montane previste dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102»), con lo stanziamento di L. 50.000.000 (cinquantamilioni), somma da prelevare dal capitolo 206 («Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - spese correnti - allegato *E*») - legge regionale 5 aprile 1973, n. 13;

è istituito il nuovo capitolo n. 380 («Contributi per interventi, iniziative e opere di interesse delle comunità montane di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102»), con lo stanziamento di L. 100.000.000 (centomilioni), somma da prelevare dal capitolo 271 («Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento - spese in conto capitale - allegato *F*») - legge regionale 5 aprile 1973, n. 13.

TITOLO IV
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 24.

In materia di funzionamento e amministrazione e per quanto non previsto dalla presente legge si applicano alle comunità montane le norme di legge in vigore per gli enti pubblici territoriali della Valle d'Aosta.

Art. 25.

Con decreto del presidente della giunta regionale è stabilito il termine entro il quale deve avvenire la prima riunione del consiglio della comunità montana.

Alla prima convocazione del consiglio provvede il sindaco del comune indicato come sede della prima riunione, il quale esercita provvisoriamente le funzioni del presidente.

Art. 26.

Nel periodo di prima applicazione della presente legge, gli organi della comunità montana scadranno dalla carica in coincidenza con la scadenza degli organi dei comuni in occasione delle prime elezioni amministrative locali.

Art. 27.

Alla predisposizione del primo piano pluriennale di sviluppo economico e sociale, nonchè del primo programma-stralcio annuale, le comunità montane, in attesa della costituzione dei propri uffici, provvederanno avvalendosi di personale incaricato o comandato dalla Regione o da altri enti locali, nonchè della consulenza del personale dell'ufficio regionale di programmazione e dell'ufficio urbanistico regionale, su richiesta del direttivo della comunità.

Art. 28.

Nel periodo di prima applicazione della presente legge le funzioni di segretario delle comunità montane saranno svolte da segretari nei comuni sede delle comunità; in caso di impossibilità, saranno svolte da persone in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio delle funzioni di segretario comunale, previa prova della conoscenza della lingua francese.

Art. 29.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale per la regione Valle di Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 5 aprile 1973

DUJANY

LEGGE REGIONALE 5 aprile 1973, n. 14.
Norme riguardanti le consorterie della Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 20 *aprile* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le consorterie valdostane sono enti speciali di natura pubblicista, la cui amministrazione è soggetta a controllo da parte della giunta regionale.

Gli atti deliberativi delle consorterie devono essere corredati del parere consultivo dei comuni interessati.

Alle consorterie legalmente riconosciute ai sensi della presente legge si applicano le norme vigenti in materia di provvidenze a favore degli enti di diritto pubblico.

Art. 2.

Fanno parte delle consorterie, con i relativi obblighi e diritti, i proprietari di fondi rustici siti nelle frazioni e località delle consorterie, che vi risiedono effettivamente per un periodo annuale minimo stabilito negli statuti delle consorterie.

Art. 3.

I beni immobili di uso collettivo delle consorterie sono indivisibili e non possono essere alienati a privati.

Previa decisione favorevole di almeno i tre quarti dei consortisti, possono essere ceduti ai comuni entro i cui confini sono compresi ed alla regione Valle d'Aosta, passando a far parte, rispettivamente, del demanio del comune o del demanio della Regione.

Art. 4.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, le consorterie devono richiedere di essere legalmente riconosciute dalla Regione, previa produzione della documentazione in loro possesso.

Al riconoscimento legale delle consorterie la Regione provvede con decreto del Presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale all'agricoltura e alle foreste, sentito il commissariato per la liquidazione degli usi civici per il Piemonte e la Liguria, istituito con legge 16 giugno 1927, n. 1766.

Art. 5.

Il presidente della giunta regionale promuove avanti il predetto commissariato di Torino un giudizio ricognitivo sulle terre di uso collettivo la cui natura giuridica sia dubbia o controversa.

Art. 6.

Trascorso un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, i beni immobili di uso collettivo per i quali non sia stato possibile stabilire l'appartenenza ad una consorteria oppure per i quali non si sia ottemperato a quanto previsto dal primo comma dell'art. 4, passano a far parte del demanio dei comuni entro il cui territorio sono compresi.

Le consorterie legalmente riconosciute dalla Regione devono deliberare lo statuto consortile, da sottoporre al parere del consiglio del comune o dei comuni entro i cui territori si trovano i beni consortili, nonchè all'approvazione da parte della giunta regionale.

Art. 8.

Gli statuti delle consorterie, deliberati dall'assemblea generale dei consortisti, devono recare norme sulle seguenti materie, con l'osservanza delle vigenti leggi generali e speciali:

Indicazione dei beni immobili indivisibili della consorteria.

Modalità e requisti per l'acquisto, la perdita e il riacquisto della condizione di consortista.

Esercizio di diritti da parte dei consortisti.

Elenco degli aventi diritto a voto.

Organi della consorteria (assemblea, consiglio direttivo, presidente, segretario, tesoriere, revisori dei conti, ecc.) e loro funzionamento e competenze.

Gestione dei beni della consorteria.

Regolamenti interni.

Contravvenzioni.

Amministrazione della consorteria.

Conduzione ed utilizzazione dei beni immobili.

Eventuale gestione dei servizi unitamente ad altre consorterie.

Ricorsi contro le decisioni e deliberazioni della consorteria.

Art. 9.

I corrispettivi per i beni eventualmente ceduti dalle consorterie in proprietà ai comuni o alla Regione sono destinati al finanziamento di spese straordinarie per l'esecuzione di lavori e opere di interesse generale delle consorterie, oppure all'acquisto di beni immobili.

Art. 10.

Gli utili annuali di gestione delle consorterie devono essere impiegati per finanziare spese straordinarie per la esecuzione di lavori od opere di interesse generale delle consorterie, oppure per l'acquisto di beni immobili.
E' vietata la ripartizione degli utili di gestione fra i consortisti.

Art. 11.

Qualora la utilizzazione dei beni immobili consortili non sia più economicamente conveniente, l'assemblea dei consortisti può deliberare una diversa utilizzazione dei beni stessi.

Art. 12.

Le consorterie che, per ridotto numero di consortisti o per scarsa consistenza economica di beni immobili, non siano più in grado di assicurare una propria autonoma gestione, sono amministrate dal comune nel cui territorio sono situati i beni consortili o la maggior parte dei beni stessi. Il comune deve provvedere alla amministrazione dei beni consortili mediante apposita separata gestione di bilancio e gli eventuali utili sono destinati a spese straordinarie per lavori o di opere di interesse generale della frazione o delle frazioni interessate.
L'accertamento sulla impossibilità di funzionamento, di cui al comma precedente, è demandato alla giunta regionale.

Art. 13.

I beni silvo-pastorali delle consorterie sono soggetti alle norme di legge in vigore in materia di vincoli idrogeologico e forestale o di altri eventuali analoghi vincoli di legge.
In caso di contrasto fra i diritti di uso dei beni agro-silvo-pastorali delle consorterie e i vincoli di cui sopra, le consorterie dovranno adeguare le norme statutarie alle norme di legge sui vincoli medesimi.

Art. 14.

I beni forestali delle consorterie, — qualora la superficie forestale superi i duecento ettari di bosco di alto fusto oppure i trecento ettari di ceduo, — sono soggetti ad un piano economico pluriennale di razionale utilizzazione da deliberare dall'assemblea dei consortisti e da approvare dalla giunta regionale.
Per lo studio e la redazione dei piani economici pluriennali potranno essere concessi contributi da parte della Regione in conformità alle norme di legge.
In caso di inadempienza da parte delle consorterie l'assessorato regionale all'agricoltura e alle foreste promuove di ufficio lo studio e la redazione dei predetti piani economici pluriennali di utilizzazione.

Art. 15.

Con deliberazione del consiglio direttivo della consorteria possono essere assegnate ai consortisti quote annuali di legna da ardere in ragione delle effettive necessità familiari e subordinatamente alle esigenze della migliore utilizzazione dei beni forestali; analogamente potrà essere assegnato ai consortisti legname da opera per la costruzione od il riattamento di loro fabbricati aventi destinazione rurale od artigianale di trasformazione di prodotti agricoli e forestali.

Il consiglio direttivo della consorteria, sentito il comandante della stazione forestale competente per zona, esamina le domande di assegnazione di legname e delibera sulle singole assegnazioni.

La legna ed il legname assegnati devono essere utilizzati direttamente dai consortisti e non possono formare oggetto di commercio o di scambio con materiali di qualsiasi genere.

Il mancato prelevamento, da parte dei consortisti, delle quote annuali di focatico entro il termine stabilito determina la decadenza di diritto della assegnazione.
Analoga decadenza di assegnazione del legname da lavoro deriva dal mancato esboscamento entro i termini di tempo fissati dai regolamenti interni o dai disciplinari di concessione.

Art. 16.

Per l'esercizio dei diritti di pascolo sui beni consortili devono essere osservate le norme degli statuti e dei regolamenti consortili, nonchè le disposizioni particolari dei piani economici pluriennali di utilizzazione.
I beni consortili destinati a pascolo possono essere concessi in locazione.

Art. 17.

Due o più consorterie possono riunirsi in consorzio o fondersi in una unica consorteria.
L'amministrazione regionale promuove e facilita la formazione di questi consorzi e la fusione delle consorterie.

Art. 18.

Le cariche elettive delle consorterie sono gratuite.
Al presidente e ai membri del consiglio direttivo, responsabili in modo particolare ed impegnativo dell'amministrazione dei beni consortili, sarà concessa una indennità di trasferta e il rimborso delle spese sostenute.
La misura della indennità non può, comunque, superare la misura della indennità prevista per le cariche elettive del comune nel cui territorio è compresa la consorteria o la maggior parte dei beni consortili.
Il segretario ed il personale delle consorterie sono retribuiti con indennità mensili di incarico in misura stabilita dall'assemblea dei consortisti.

Art. 19.

Per la pubblicazione e il controllo degli atti deliberativi delle consorterie si osservano le norme della legge regionale 15 novembre 1971, n. 15.

Art. 20.

Per l'eventuale scioglimento delle promiscuità per comunioni che interessano le consorterie si osservano le norme dell'art. 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del relativo regolamento di applicazione approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332.

Art. 21.

Ferme restando le competenze di carattere contenzioso-giurisdizionale che la legge 16 giugno 1927, n. 1766 attribuisce al commissariato per la liquidazione degli usi civici per il Piemonte e la Liguria, ai controlli amministrativi sulle consorterie valdostane provvede, con appositi uffici e personale, la regione Valle d'Aosta, ai sensi della legge regionale 15 novembre 1971, n. 15.

Art. 22.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale per la regione Valle di Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 5 aprile 1973

DUJANY

LEGGE REGIONALE 5 aprile 1973, n. 15.

Istituzione del servizio di assistenza tecnico-economico-sociale per l'agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 20 *aprile* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata la istituzione del servizio di assistenza tecnico-economico-sociale per l'agricoltura nella regione Valle d'Aosta, con le attribuzioni e le funzioni stabilite dalla presente legge.

Il servizio di assistenza di cui al comma precedente svolge i compiti e le funzioni indicate negli articoli 19 - lettera *f* - e 23 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 2.

Il servizio di assistenza, di cui al precedente articolo, da espletare secondo le indicazioni della programmazione economica regionale e con l'osservanza delle disposizioni degli organi della amministrazione regionale ed in particolare dell'assessorato della agricoltura e delle foreste, ha il compito di promuovere lo sviluppo dell'agricoltura nella Regione, l'aumento del reddito agricolo, il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni interessate, mediante l'assistenza tecnico-economico-sociale agli agricoltori in materia di agricoltura, zootecnia, industrie agrarie, economia domestica rurale.

In particolare, deve provvedere alle seguenti attività ed iniziative:

a) Promuovere la formazione di imprese agricole efficienti, aventi dimensioni economicamente e tecnicamente valide, razionalmente organizzate; promuovere la gestione collettiva di imprese ed aziende agricole al fine di costituire unità aventi dimensioni economiche e tecniche razionali.

b) Promuovere e facilitare la cooperazione agricola, favorire il sorgere di iniziative associate, di consorzi di cooperative e consorzi di produttori agricoli per l'acquisto e la gestione in comune di macchine agricole, di beni e di mezzi tecnici, di attrezzature e di servizi per l'agricoltura.

Favorire il sorgere delle stesse iniziative associate nel settore della raccolta, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Agevolare il sorgere di forme associative e di cooperative per la conduzione e la gestione associata di aziende agricole, di allevamenti nonchè fornire la relativa assistenza tecnica, economica ed amministrativa alle citate forme associative degli agricoltori.

c) Provvedere alla assistenza tecnica ed economica diretta alle singole aziende e di gruppo a livello frazionale e comunale.

d) Promuovere iniziative volte alla formazione professionale degli imprenditori agricoli con particolari riguardi agli addetti alla conduzione di cooperative, di consorzi di miglioramento fondiario, di forme collettive di gestione di aziende ed imprese agrarie, di associazioni di agricoltori, di società di allevamento di enti di mutuo soccorso in agricoltura, ecc.

e) Organizzare corsi di aggiornamento tecnico-economico per gli agricoltori.

f) Provvedere allo studio, rilevazione e raccolta di elementi, in ciascuna zona, atti a permettere la formulazione dei piani zonali in agricoltura; provvedere alle rilevazioni statistiche, economiche, contabili, di mercato, alle stime e all'assistenza contabile e amministrativa delle aziende agrarie.

g) Attuare azione dimostrativa e sperimentale, a carattere pratico, in materia di coltivazioni, allevamenti, industrie agrarie, meccanizzazione. Nell'espletamento di tali compiti il servizio si avvarra delle esperienze acquisite e dei risultati conseguiti nella azienda agraria annessa alla scuola pratica regionale di agricoltura di Aosta.

L'attività sperimentale e dimostrativa potrà essere effettuata presso la predetta azienda avvalendosi della collaborazione della direzione della scuola pratica regionale di agricoltura di Aosta.

h) Provvedere alla attività di divulgazione e di volgarizzazione della scienza e tecnica agraria con l'ausilio delle moderne tecniche.

i) Provvedere alla attività di assistenza tecnica, nelle sue più ampie forme, nel campo della economia domestica rurale a favore delle donne e dei loro nuclei familiari che si dedicano all'agricoltura.

l) Provvedere alla raccolta di elementi, dati, prezzi, informazioni di mercato, bilanci aziendali e zonali nonchè ad ogni altra rilevazione o attività attinente l'agricoltura, la zootecnia, l'apicoltura e la popolazione agricola, su richiesta dell'assessorato regionale all'agricoltura e alle foreste.

Art. 3.

Nell'espletamento dei suoi compiti, il servizio di assistenza dovrà uniformarsi:

agli orientamenti ed agli indirizzi generali indicati dalla amministrazione regionale in materia di agricoltura, zootecnia e foreste;

alle indicazioni dei piani della programmazione economica regionale;

agli indirizzi tecnico-economici formulati dall'assessorato regionale all'agricoltura e alle foreste;

alla legislazione vigente in materia di agricoltura, zootecnia e foreste, nonchè ad ogni altra disposizione emanata dalle autorità competenti.

Art. 4.

Il personale addetto al servizio di assistenza tecnico-economico-sociale non può essere distolto dalla sua specifica attività di assistenza tecnico-economico-sociale nel campo dell'agricoltura.

Il personale stesso non dovrà svolgere pratiche burocratiche e, comunque, ogni altra attività di carattere amministrativo che comporti la sospensione, anche parziale, dell'attività di assistenza tecnico-economico-sociale.

Art. 5.

Il servizio di assistenza tecnico-economico-sociale è espletato mediante cinque recapiti periferici aventi sede nei comuni di Donnaz, Châtillon, Aosta, Villeneuve e Morgex.

I comuni compresi nelle zone territoriali dei recapiti periferici saranno indicati successivamente con delibera della giunta regionale, sentita la commissione consiliare dell'agricoltura e foreste.

Allorquando l'attività esplicata da un recapito periferico interessi territori appartenenti a due o più zone, oppure si renda necessario coordinare, uniformare od estendere l'attività stessa a più zone, l'azione da svolgere dai singoli recapiti dovrà essere concordata fra i responsabili dei recapiti stessi, d'intesa con l'assessorato regionale all'agricoltura e alle foreste.

Art. 6.

Ad ogni recapito periferico di cui all'art. 5 è preposto un perito agrario, responsabile a tutti gli effetti del funzionamento del servizio nella zona di competenza.

A seconda delle necessità e delle caratteristiche agricole delle singole zone, l'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste assegnerà in servizio il seguente personale presso i recapiti periferici:

n. 1 diplomata specializzata in economia domestica rurale;

n. 7 coadiutori, di cui quattro esperti nel settore lattiero-caseario, uno esperto nel settore ortofrutticolo e apistico, uno esperto nel settore enologico e uno esperto nel settore viticolo.

Gli esperti, anche se destinati ad un singolo recapito, hanno l'obbligo di prestare la loro attività in altre zone, su disposizione del responsabile del servizio di assistenza tecnico-economico-sociale.

L'esperto, durante lo svolgimento della proprie attività, dipende disciplinarmente dal perito agrario responsabile della zona nella quale l'esperto stesso presta servizio.

Il servizio di assistenza tecnico-economico-sociale sarà diretto e coordinato da un tecnico dell'assessorato agricoltura e foreste designato dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura.

Art. 7.

Per l'espletamento dei compiti previsti dal precedente art. 2 per il servizio di assistenza è approvata la istituzione dei seguenti nuovi posti di organico di personale addetto previsti dalla pianta organica e dalla tabella di sviluppo di carriera economica annessa alla presente legge (allegati *A* e *B*):

n. 4 tecnica diplomati dagli istituti tecnici agrari — gruppo *B* — carriera di concetto;

n. 1 diplomata con specializzazione in economia domestica-rurale (legalmente riconosciuta) — gruppo *B* — carriera di concetto;

n. 5 coadiutori - carriera esecutiva, di cui due esperti nel settore lattiero-caseario, un esperto nel settore ortofrutticolo e apistico, un esperto nel settore enologico e un esperto nel settore viticolo.

I bandi di concorso per la nomina del personale di cui al presente articolo dovranno prevedere, oltre alle normali prove di esame previste dalle leggi, anche prove teorico-pratiche vertenti sui compiti del servizio di assistenza indicati nell'art. 2 della presente legge.

Art. 8.

Sono estese, per quanto applicabili, al personale addetto al servizio di assistenza tecnico-economico-sociale per l'agricoltura, di cui alla presente legge, le norme di legge in vigore sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dipendente dall'amministrazione regionale, previste dalle leggi regionali 28 luglio 1956, n. 3, 30 gennaio 1962, n. 2 e 10 novembre 1966, n. 13, e successive modificazioni.

Art. 9.

I recapiti periferici del servizio di assistenza avranno sede in locali idonei nell'ambito del territorio comunale indicato come sede capoluogo di zona.

All'approvazione e liquidazione delle spese per il funzionamento del predetto servizio di assistenza provvederà la giunta regionale, su proposta dell'assessorato all'agricoltura e foreste.

Art. 10.

Le spese derivanti a carico della Regione dalla applicazione della presente legge, previste in annue lire cinquantamilioni, finanziate e coperte come segue, graveranno partitamente sui sottoindicati capitoli di spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1973 e sui corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci preventivi della Regione per i successivi anni:

per lire trentamilioni sul capitolo 293 (« Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dei servizi dell'agricoltura »), il cui stanziamento annuo viene aumentato di lire trentamilioni mediante prelievo di pari somma dal capitolo 206 del bilancio stesso (« Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento »);

per lire un milione sul capitolo 295 (« Compensi per lavoro straordinario al personale dei servizi dell'agricoltura e zootecnici »), il cui stanziamento annuo viene aumentato di lire un milione mediante prelievo di pari somma dal sopracitato capitolo 206 del bilancio stesso;

per lire due milioni sul capitolo 296 (« Indennità e rimborso spese di trasferte per missioni compiute dal personale dei servizi dell'agricoltura e zootecnici »), il cui stanziamento annuo viene aumentato di lire due milioni mediante prelievo di pari somma dal sopracitato capitolo 206 del bilancio stesso;

per lire diciassette milioni sul capitolo 312 (« Spese per attività sperimentali e dimostrative per la preparazione tecnico-professionale degli agricoltori ... ecc. ») il cui stanziamento annuo viene aumentato di lire diciassette milioni mediante prelievo di pari somma dal sopracitato capitolo 206 del bilancio stesso.

Art. 11.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 5 aprile 1973

DUJANY

ALLEGATO *A* alla legge regionale 5 aprile 1973, n. 15

PIANTA ORGANICA DEI NUOVI POSTI DI RUOLO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-ECONOMICO-SOCIALE PER L'AGRICOLTURA.

Qualifica del personale	Posti di ruolo	Carriera	Gruppo regionale
Tecnici diplomati (periti agrari)	4	di concetto	*B*
Tecnica diplomata specializzata in economia domestica rurale	1	di concetto	*B*
Coadiutori, di cui due esperti nel settore lattiero-caseario, un esperto nel settore ortofrutticolo ed apistico, un esperto nel settore enologico e un esperto nel settore viticolo	5	esecutiva	*C*

ALLEGATO *B* alla legge regionale 5 aprile 1973, n. 15

PIANTA ORGANICA DEI NUOVI POSTI DI RUOLO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-ECONOMICO-SOCIALE PER L'AGRICOLTURA.

CARRIERA DI CONCETTO

Gruppo regionale	Qualifiche	N. posti	Sviluppo del ruolo aperto: Stipendi annui lordi	N. anni
B	Tecnici diplomati (periti agrari)	4	3.800.000 3.330.000	dopo 20 anni dopo 16 anni
	Tecnica diplomata specializzata in economia domestica rurale	1	2.830.000 2.450.000 2.120.000 1.830.000	dopo 12 anni dopo 8 anni dopo 4 anni iniziale

CARRIERA ESECUTIVA

Gruppo regionale	Qualifiche	N. posti	Sviluppo del ruolo aperto: Stipendi annui lordi	N. anni
	Coadiutori, di cui due esperti nel settore lattiero-caseario, un esperto nel settore ortofrutticolo ed apistico, un esperto nel settore enologico e un esperto nel settore viticolo	5	2.790.000 2.420.000 2.050.000 1.770.000 1.530.000 1.300.000	dopo 20 anni dopo 16 anni dopo 12 anni dopo 8 anni dopo 4 anni iniziale

(11995)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.